# BOLLETTINO UFFICIALE

n. 46
DEL 12 NOVEMBRE 2014

46

Anno LI n. 46

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall’art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

# **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

# **Sommario Parte Terza** Gare, avvisi e concorsi

# **Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_46_1_LRE_19

## Legge regionale 5 novembre 2014, n. 19

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013.

**Il Consiglio regionale** ha approvato
**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

**LEGGE REGIONALE**
**CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

**GESTIONE DEL BILANCIO**

*ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2013*

**Articolo 1**

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali, da trasferiment di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti, da entrate extratributarie, da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie accertate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

| | |
|---|---:|
| in | 5.953.480.033,50 |
| delle quali furono riscosse e versate | 5.009.032.164,69 |
| e rimasero da riscuotere e da versare | 944.447.868,81 |

2. Le entrate per partite di giro, accertate nell'esercizio 2013 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

| | |
|---|---:|
| in | 1.179.237.088,75 |
| delle quali furono riscosse e versate | 745.590.021,72 |
| e rimasero da riscuotere e da versare | 433.647.067,03 |

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

| | |
|---|---:|
| Entrate | 7.132.717.122,25 |
| delle quali furono riscosse e versate | 5.754.622.186,41 |
| e rimasero da riscuotere e da versare | 1.378.094.935,84 |

3. Le spese correnti, di investimento e per rimborso di mutui e prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

| | |
|---|---:|
| in | 5.273.881.626,51 |
| delle quali furono pagate | 4.624.655.916,11 |
| e rimasero da pagare | 649.225.710,40 |

4. Le spese per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

| | |
|---|---:|
| in | 1.183.853.379,71 |
| delle quali furono pagate | 538.240.552,09 |
| e rimasero da pagare | 645.612.827,62 |

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

| | |
|---|---:|
| Spese accertate | 6.457.735.006,22 |
| delle quali furono pagate | 5.162.896.468,20 |
| e rimasero da pagare | 1.294.838.538,02 |

5. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2013 rimane così stabilito:

**a) Entrate**

| | |
|---|---|
| Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali | 5.165.060.074,80 |
| Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti | 197.125.907,37 |
| Entrate extratributarie | 101.628.680,39 |
| Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale | 401.703.936,48 |
| Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie | 87.961.434,46 |
| **Totale entrate effettive** | 5.953.480.033,50 |
| Entrate per partite di giro | 1.179.237.088,75 |
| Totale entrata | 7.132.717.122,25 |

**b) Spese**

| | |
|---|---|
| Spese correnti | 4.458.556.953,70 |
| Spese d'investimento | 627.250.006,99 |
| Spese per rimborso di mutui e prestiti | 188.074.665,82 |
| **Totale spese effettive** | 5.273.881.626,51 |
| Spese per partite di giro | 1.183.853.379,71 |
| Totale spesa | 6.457.735.006,22 |

**c) Riepilogo generale**

| | | |
|---|---|---|
| Entrate | | 7.132.717.122,25 |
| Spese | | 6.457.735.006,22 |
| | | 674.982.116,03 |
| Avanzo finanziario al 31.12.2012 applicato al bilancio 2013 | 828.065.964,58 | |
| Somme trasferite dall'esercizio 2012 | 1.204.290.671,43 | 2.032.356.636,01 |
| | | 2.707.338.752,04 |
| Trasferimenti all'anno 2014 | | 1.781.236.727,32 |
| Avanzo finanziario | | 926.102.024,72 |

**d) Dimostrazione del risparmio pubblico**

| | |
|---|---|
| Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali | 5.165.060.074,80 |
| Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti | 197.125.907,37 |
| Entrate extratributarie | 101.628.680,39 |
| **Totale titoli I, II, e III** | 5.463.814.662,56 |
| Spese correnti | 4.458.556.953,70 |
| Differenza (Titoli I, II e III entrate e Titolo I spese) | 1.005.257.708,86 |

*ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI 2012 E PRECEDENTI*

**Articolo 2**

1. I residui attivi dell'esercizio 2012 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2013 restano determinati, come dal contc consuntivo del bilancio,

| | *Entrate effettive* | *Partite di giro* | *Totale entrate* |
|---|---|---|---|
| in | 1.823.208.591,44 | 677.381.796,18 | 2.500.590.387,62 |
| dei quali furono riscossi nell'esercizio 2013 | 533.569.950,19 | 122.946.414,95 | 656.516.365,14 |
| e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2013 | 1.289.638.641,25 | 554.435.381,23 | 1.844.074.022,48 |

2. I residui passivi dell'esercizio 2012 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2013 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

| | *Spese effettive* | *Partite di giro* | *Totale spese* |
|---|---|---|---|
| in | 1.663.891.179,17 | 763.525.450,87 | 2.427.416.630,04 |
| dei quali furono pagati nell'esercizio 2013 | 682.798.023,01 | 13.334.070,57 | 696.132.093,58 |
| e rimasero da pagare al 31 dicembre 2013 | 981.093.156,16 | 750.191.380,30 | 1.731.284.536,46 |

*RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013*

**Articolo 3**

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

| | *Entrate effettive* | *Partite di giro* | *Totale entrate* |
|---|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2013 (art. 1, commi 1 e 2) | 944.447.868,81 | 433.647.067,03 | 1.378.094.935,84 |
| Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 2012 e precedenti (art. 2, comma 1) | 1.289.638.641,25 | 554.435.381,23 | 1.844.074.022,48 |
| Residui attivi al 31 dicembre 2013 | 2.234.086.510,06 | 988.082.448,26 | 3.222.168.958,32 |

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

| | *Spese effettive* | *Partite di giro* | *Totale spese* |
|---|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 2013 (art. 1, commi 3 e 4) | 649.225.710,40 | 645.612.827,62 | 1.294.838.538,02 |
| Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 2012 e precedenti (art. 2, comma 2) | 981.093.156,16 | 750.191.380,30 | 1.731.284.536,46 |
| Residui passivi al 31 dicembre 2013 | 1.630.318.866,56 | 1.395.804.207,92 | 3.026.123.074,48 |

**Articolo 4**

*SITUAZIONE FINANZIARIA*

1. E' accertato nella somma di euro 848.934.963,97 l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2013 come risulta dai seguenti dati:

**a) Attività**

| | | |
|---|---|---|
| Avanzo finanziario 2012 applicato al bilancio 2013 | | 828.065.964,58 |
| Somme trasferite dall'esercizio precedente | | 1.204.290.671,43 |
| Entrate dell'esercizio finanziario 2013 | | 7.132.717.122,25 |
| Variazione dei residui passivi dell'esercizio 2012 e precedenti : | | |
| al 1° gennaio 2013 | 3.099.014.368,19 | |
| al 31 dicembre 2013 | 2.427.416.630,04 | 671.597.738,15 |
| | | 9.836.671.496,41 |

**b) Passività**

| | | |
|---|---|---|
| Spese dell'esercizio finanziario 2013 | | 6.457.735.006,22 |
| Variazione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 2012 e precedenti : | | |
| al 1° gennaio 2013 | 3.249.303.926,92 | |
| al 31 dicembre 2013 | 2.500.590.387,62 | 748.713.539,30 |
| Trasferimenti all'anno 2014 | | 1.781.287.986,92 |
| **Avanzo finanziario 2013 al 31 dicembre 2013** | | 848.934.963,97 |
| | | 9.836.671.496,41 |

**Articolo 5**

*GESTIONE DEL PATRIMONIO*

1. Le attività finanziarie, disponibili e non disponibili, hanno subito nel corso dell'esercizio finanziario 2013 una variazione complessiva di euro 445.971.524,53 determinata dalle seguenti variazioni:

| | Consistenza all'1.1.2013 | Consistenza al 31.12.2013 | Differenza |
|---|---|---|---|
| Attività finanziarie | 5.131.371.004,20 | 5.656.346.025,37 | 524.975.021,17 |
| Attività disponibili | 1.145.258.258,05 | 1.038.673.378,48 | -106.584.879,57 |
| Attività non disponibili | 605.242.497,00 | 632.823.879,93 | 27.581.382,93 |
| Totale delle attività | 6.881.871.759,25 | 7.327.843.283,78 | 445.971.524,53 |

2. Le passività finanziarie e diverse hanno subito nel corso dell'esercizio 2013 una variazione di euro 329.225.670,57 determinata dalle seguenti variazioni:

| | Consistenza all'1.1.2013 | Consistenza al 31.12.2013 | Differenza |
|---|---|---|---|
| Passività finanziarie | 4.303.305.039,62 | 4.807.411.061,40 | 504.106.021,78 |
| Passività diverse | 1.668.844.908,81 | 1.493.964.557,60 | -174.880.351,21 |
| Totale delle passività | 5.972.149.948,43 | 6.301.375.619,00 | 329.225.670,57 |

3. La gestione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2013 ha determinato le seguenti risultanze:

| | |
|---|---|
| Variazioni delle attività | 445.971.524,53 |
| Variazioni delle passività | 329.225.670,57 |
| Variazione patrimoniale | 116.745.853,96 |

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 5 novembre 2014

SERRACCHIANI

LAVORI PREPARATORI
**Progetto di legge n. 62**
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 17 settembre 2014;
- assegnato alla I Commissione permanente integrata per l'esame generale congiunto, al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione per l'esame preventivo e alle Commissioni II, III, IV, V e VI per l'esame preventivo delle parti di competenza, il 22 settembre
2014;
- esaminato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il 7 ottobre 2014 e, per le parti di rispettiva competenza, dalle Commissioni permanenti II, III, IV l'8 ottobre 2014, V e VI il 10 ottobre 2014
- esaminato dalla I Commissione permanente integrata nella seduta del 13 ottobre 2014 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Liva e con relazione di minoranza del consigliere Cargnelutti;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella
seduta pomeridiana del 28 ottobre 2014;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8671/P dd. 30 ottobre 2014.

---

14_46_1_LRE_20

# Legge regionale 5 novembre 2014, n. 20
## Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Il Consiglio regionale** ha approvato
**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

## Art. 1 istituzione

**1.** Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, dall'1 gennaio 2015 è istituito nella Provincia di Pordenone il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, con capoluogo a Valvasone.
**2.** Il territorio del nuovo Comune di Valvasone Arzene è costituito dai territori dei Comuni di Arzene e Valvasone.
**3.** Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Valvasone Arzene prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

## Art. 2 elezione degli organi

**1.** Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Valvasone Arzene hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).
**2.** Dall'1 gennaio 2015, data di istituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene, prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
**3.** Lo statuto del Comune di Valvasone Arzene è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.

## **Art. 3** successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari

**1.** Il Comune di Valvasone Arzene subentra nella titolarità dei beni, delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Arzene e Valvasone.
**2.** Il personale dei Comuni di Arzene e Valvasone è trasferito al Comune di Valvasone Arzene.
**3.** I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Arzene e Valvasone sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Valvasone Arzene.

## **Art. 4** disposizioni transitorie

**1.** Le amministrazioni comunali di Arzene e Valvasone possono assumere, fino al 31 dicembre 2014, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune a partire dall'1 gennaio 2015 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.
**2.** Entro il 31 dicembre 2014, i Consigli comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Valvasone Arzene, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione. Entro la stessa data i medesimi Consigli comunali individuano l'organo di revisione economico-finanziaria provvisorio, che svolge le sue funzioni dalla data di istituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene fino alla scelta del nuovo revisore dei conti da parte dei nuovi organi del Comune.
**3.** I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Arzene e Valvasone al 31 dicembre 2014 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo Comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Valvasone Arzene.
**4.** Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il bilancio di previsione entro i termini previsti dalla normativa regionale. Ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisori, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni di Arzene e Valvasone. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il rendiconto di bilancio dei Comuni di Arzene e Valvasone entro i termini previsti dalla normativa regionale, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
**5.** I consiglieri comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Valvasone Arzene, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Arzene e Valvasone in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino all'elezione del nuovo consiglio comunale.
**6.** Al nuovo Comune di Valvasone Arzene si applica la normativa di cui all'articolo 14, comma 26, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
**7.** Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), limitatamente ai primi due mandati elettorali, il Sindaco del Comune di Valvasone Arzene nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette componenti e garantisce in ogni caso la rappresentanza di entrambe le comunità di origine.

## **Art. 5** oneri di primo impianto

**1.** Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003, a favore del Comune di Valvasone Arzene è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
**2.** L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa d'ufficio a favore del Comune di Valvasone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2014 ed erogata in unica soluzione entro novanta giorni dalla concessione, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
**3.** Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1023 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Valvasone Arzene per gli oneri di primo impianto".
**4.** All'onere di 500.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.2.1153 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detto stanziamento complessivo corrisponde a quota delle somme non utilizzate entro il 31 dicembre

2013 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (Trasferimento delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).

## **Art. 6** deroga transitoria alle norme concernenti vincoli sulla spesa di personale

**1.** Le Amministrazioni comunali di Arzene e di Valvasone sono autorizzate, fino alla costituzione del nuovo Comune risultante da fusione, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per l'espletamento delle attività connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due enti.

## **Art. 7** criteri per il calcolo delle assegnazioni finanziarie

**1.** Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del Comune di Valvasone Arzene, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti quello di costituzione dello stesso, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni già erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali oggetto di fusione, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due Comuni di Arzene e Valvasone nell'anno richiesto dalla normativa di riferimento.

## **Art. 8** entrata in vigore

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 4 novembre 2014

SERRACCHIANI

**NOTE**
**Avvertenza**
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**
- Il testo dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:
**Art. 7**
La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, è il seguente:
**Art. 28** fusioni di Comuni
1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni o Unioni montane.
2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
3 bis. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono assegnazioni finanziarie a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi o la realizzazione di opere pubbliche da parte di Comuni risultanti da fusione.
3 ter. I criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei Comuni prevedono specifici parametri atti a valorizzare in modo peculiare i Comuni risultanti da fusione.

**Nota all'articolo 2**
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, è il seguente:
**Art. 5** termini per lo svolgimento delle elezioni
1. Le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.
3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
4. Al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell'anno scolastico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica anche in deroga ai termini di cui al comma 1, in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile o tra il 16 giugno e il 30 giugno. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 48 ore dalla richiesta, decorse le quali si prescinde dallo stesso.
5. Qualora le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile, il termine del 24 febbraio indicato al comma 2 è anticipato al 10 gennaio.

**Note all'articolo 4**
- Il testo dell'articolo 14, comma 26, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, è il seguente:
**Art. 14** norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili
26. Gli enti locali istituiti a decorrere dal 2013 sono soggetti alla disciplina regionale in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, è il seguente:
**Art. 20** contenuto delle leggi-provvedimento
1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.
2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.
2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.
3. La legge regionale che istituisce la nuova Provincia o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra le Province interessate, compresi i rapporti riguardanti il personale;
b) la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto quando si tratti dell'istituzione di una nuova Provincia;
c) il termine per l'elezione degli organi delle Province interessate.
4. In caso di istituzione di una nuova Provincia, le Province preesistenti garantiscono alla nuova Provincia, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

**Note all'articolo 5**
Per il testo dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003, vedi nota all'articolo 4.

Il testo dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è il seguente:
**Art. 31** stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa e competenza derivata
6. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e del fondo per l'assegnazione dei residui perenti nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.

LAVORI PREPARATORI
**Progetto di legge n. 69**
- di iniziativa della Giunta regionale; presentato al Consiglio regionale in data 14 ottobre 2014;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 15 ottobre 2014;
esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 22 ottobre 2014 e, nella stessa seduta, approvato all'unanimità, senza modifiche; testo proposto al Consiglio regionale senza relazione;
esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 30 ottobre 2014 e, nella stessa seduta, approvato all'unanimità, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8783/P dd. 4 novembre 2014.

14_46_1_DPR_208_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2014, n. 0208/Pres.

## Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al Fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, in attuazione dell'articolo 10, commi 33 e 34, della legge regionale 15/2014.

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 10, comma 33, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014.2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);
**VISTO**, in particolare, il comma 34 dell'articolo 10 della sopra citata legge regionale 15/2014;
**RICHIAMATO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014 n. 1908;

**DECRETA**

**1.** E' emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, in attuazione dell'articolo 10, commi 33 e 34, della legge regionale 15/2014", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
**2.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
**3.** Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_46_1_DPR_208_2_ALL1

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, in attuazione dell'articolo 10, commi 33 e 34, della legge regionale 15/2014**



**art. 1**
**oggetto**

**1.** Il presente regolamento disciplina le condizioni necessarie per accedere al contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, nonché i criteri di concessione dello stesso contributo, le modalità di presentazione della domanda, la tempistica di rendicontazione e altri eventuali adempimenti a carico dei beneficiari, in attuazione dell'articolo 10, commi 33 e 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

**art. 2**
**beneficiari**

**1.** I beneficiari del contributo sono le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) con sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che presentano i seguenti requisiti:
a) sono parte in controversie in materia di lavoro protratte per un periodo superiore a cinque anni e con esiti differenti derivanti da più gradi di giudizio;
b) non dispongono nel bilancio di adeguate risorse per fare fronte agli oneri connessi alle controversie di cui alla lettera a), a causa dei diversi esiti nei gradi di giudizio, che hanno impedito corrette previsioni contabili; per oneri connessi alle controversie in materia di lavoro si intendono, in particolare, le retribuzioni, i contributi previdenziali, l'eventuale risarcimento di danni, gli interessi e le spese legali dovute alla controparte in caso di soccombenza.

**art. 3**
**modalità di presentazione della domanda**

**1.** La domanda per accedere al contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, è presentata, a pena di inammissibilità, al Servizio competente in materia di finanza locale, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, entro il 15 ottobre di ogni anno e specifica:

a) l'oggetto delle controversie in materia di lavoro e la data di inizio delle stesse;
b) i diversi gradi di giudizio, la durata di ciascuno e i relativi esiti;
c) l'importo eventualmente accantonato al fondo rischi, o in altra voce avente la medesima funzione, del bilancio dell'ASP per il pagamento degli oneri connessi a controversie in materia di lavoro, nonché la quota di risorse ritenuta ancora necessaria per assicurare un accantonamento adeguato per fare fronte ai predetti oneri, corredata dei criteri di quantificazione della stessa;
d) l'ammontare chiesto a contributo.
**2.** La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione comprovante le indicazioni rese e, in particolare, delle sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali e dei bilanci dell'ASP.

**art. 4**
**concessione e erogazione del contributo**

**1.** Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, in misura pari al 95 per cento delle risorse ritenute necessarie per assicurare un accantonamento al fondo rischi, o in altra voce avente funzione analoga, del bilancio dell'ASP, che sia adeguato per fare fronte agli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro.
**2.** In caso di insufficienza delle risorse finanziarie regionali a soddisfare tutte le domande ammissibili, il contributo spettante a ciascuna ASP è ridotto in misura proporzionale.
**3.** Il contributo è liquidato e erogato, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità, entro novanta giorni dalla presentazione, da parte dell'ASP al Servizio competente in materia di finanza locale, delle sentenze passate in giudicato, o degli atti di conciliazione, o degli altri atti definitivi conclusivi dei giudizi relativi alle controversie in materia di lavoro.

**art. 5**
**rendicontazione**

**1.** L'ASP rendiconta, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dall'avvenuto pagamento degli oneri dovuti per le controversie in materia di lavoro.

**art. 6**
**rinvio**

**1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

**art. 7**
**norma transitoria**

**1**. Per l'anno 2014 le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità di cui all'articolo 3.

**art. 8**
**entrata in vigore**

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_46_1_DPR_209_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2014, n. 0209/Pres.

## Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg. 119/2013. Emanazione.

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", ed in particolare l'articolo 9 ai sensi del quale, per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG);
**VISTA** la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 ed in particolare l'articolo 42 che elenca le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi alle imprese delegate a Unioncamere FVG;
**VISTO** l'articolo 153 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) il quale prevede che con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:
a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della legge 2/2002;
b) pubblici esercizi;
**VISTO** il proprio decreto 9 luglio 2013, n. 0119/Pres., recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)";
**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'articolo 32, comma 5 bis), in tema di vincolo di destinazione dei beni immobili il quale stabilisce che al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo medesimo è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;
b) soglia massima dell'incentivo;
c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale;
**RITENUTO** che, considerate le caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie degli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002 alla luce della flessione registrata dal comparto turistico regionale e della necessità di un continuo adattamento alle tendenze del mercato nazionale ed internazionale, ricorrano i presupposti e sia opportuno applicare nel regolamento in oggetto la disposizione di cui all'articolo 5 bis dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000;
**RITENUTO**, pertanto, di apportare ulteriori modifiche procedimentali atte a consentire l'allineamento normativo alle misure contributive di settore, ed a corrispondere alle esigenze di snellimento emerse dalla prassi applicativa;
**VISTO** il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi de-

gli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg 119/2013”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1905;
**VISTA** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);

**DECRETA**

**1.** E’ emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l’incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg 119/2013”, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
**3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_46_1_DPR_209_2_ALL1

# Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg 119/2013.



**art. 1** modifiche all'articolo 1 del DPReg. 119/2013

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<9 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione">> sono sostituite dalle seguenti: <<42, comma 1, lettera h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)">>;

b) al comma 2 le parole: <<4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) sono sostituite dalle seguenti: <<4/2005>>.

**art. 2** modifiche all'articolo 2 del DPReg. 119/2013

1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola: <<operativa>> è sostituita dalle seguenti: <<legale o unità locale presso la quale vengo realizzate le iniziative sita>>;
b) la lettera d) del comma 4 è abrogata;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Sono escluse dai contributi le imprese:
a) che rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell’allegato A, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;
b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>;
d) al comma 5 dopo le parole: <<a contributo,>> sono inserite le seguenti: <<la sede legale o>>.

**art. 3** modifica all’articolo 3 del DPReg. 119/2013

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall’impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
2 ter. Ai fini di cui al comma 2 bis, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
2 quater. Nel caso di cui al comma 2 ter, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della “impresa unica” attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.>>.

**art. 4** modifica all’articolo 8 del DPReg. 119/2013

1. Al comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 dopo le parole: <<titolo abilitativo>> è inserita la seguente: <<ove>>.

**art. 5** modifiche all’articolo 10 del DPReg. 119/2013

1. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica prima delle parole: <<presentazione delle domande>> sono inserite le seguenti: <<Riparto provinciale e>>;
b) prima del comma 1 è inserito il seguente:
<<01. Nel rispetto delle direttive di cui all’articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, sono determinate le risorse annuali destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente regolamento, ripartite per singolo territorio provinciale.>>;
c) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La domanda di contributo è presentata dall’impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell’ammissione alla graduatoria della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l’unità locale di cui all’articolo 2, comma 5, presso cui sono svolte le iniziative di cui all’articolo 7. Per soggetto gestore si intende Unioncamere FVG ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 1, comma 2.>>;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il termine iniziale e finale di presentazione delle domande stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 156, comma 5, della legge regionale 2/2002 resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.>>;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. L’istante che in corso d’istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.>>;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La domanda si considera validamente inviata se:
a) è inviata mediante la casella di PEC dell’impresa richiedente;
b) è sottoscritta:
1) con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.>>;
g) alla fine del comma 9 sono aggiunte le parole:<<, comma 3>>.

**art. 6** modifiche all’articolo 12 del DPReg. 119/2013

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull’imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, disponibile sul sito internet di Unioncamere FVG e del soggetto gestore.>>;
b) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<lettere c) e d)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettera c), e comma 4 bis, lettera b),>>;
c) al numero 3 della lettera b) del comma 2 le parole: <<all’ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<al soggetto gestore>>;
d) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<< c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 3 e

contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante;>>.

**art. 7** modifiche all'articolo 13 del DPReg. 119/2013

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: <<l'Ufficio competente>> sono inserite le seguenti: <<a cui inviare la domanda a mezzo PEC ed>>;
b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet di Unioncamere FVG nonché del soggetto gestore.>>.

**art. 8** abrogazione dell'articolo 14 del DPReg. 119/2013

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è abrogato.

**art. 9** modifiche all'articolo 15 del DPReg. 119/2013

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è abrogato;
b) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<< b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante e/o non è accompagnata da documento di identità scannerizzato, nel caso di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), numero 2;>>;
c) dopo la lettera c) del comma 4 sono inserite le seguenti:
<<c bis) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
c ter) la domanda è inviata ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato con le modalità di cui all'articolo 13;>>;
d) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: <<rispetto alla prima>> sono inserite le seguenti: <<ritenuta istruibile>>;
e) al comma 5 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>.

**art. 10** modifiche all'articolo 16 del DPReg. 119/2013

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: <<sono concessi>> sono inserite le seguenti: <<dal soggetto gestore>> ed alla fine sono aggiunte le seguenti: <<nell'ambito di specifiche graduatorie su base provinciale>>;
b) al comma 2 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
c) al comma 3 le parole: <<ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria provinciale>>;
d) al comma 4 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>> e le parole: << dall'impinguamento del Fondo di cui al

comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla specifica graduatoria>>;
e) al comma 5 la parola: <<4>> è sostituita dalla parola: <<3>>;
f) al comma 8 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
g) al comma 9 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
h) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
<<10 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 10, relativo all'archiviazione d'ufficio.>>.

**art. 11** modifiche all'articolo 17 del DPReg. 119/2013

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal soggetto gestore entro il limite massimo di sei mesi.>>;
c) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: <<alla regolarizzazione o all'integrazione>>;
d) al comma 5 le parole: <<l'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>;

**art. 12** modifiche all'articolo 18 del DPReg. 119/2013

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
b) al comma 5 le parole: <<dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura <<pagato>>, la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<con dichiarazione liberatoria del fornitore oppure con copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore apposti sull'originale del documento>>;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Il soggetto gestore procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come

da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 19, comma 2.>>.

**art. 13** modifiche all'articolo 19 del DPReg. 119/2013

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: <<all'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<al soggetto gestore>>;
b) il comma 4 è abrogato.

**art. 14** modifiche all'articolo 20 del DPReg. 119/2013

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
b) al comma 2 le parole: <<dall'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal soggetto gestore>> e le parole: <<, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima>> sono soppresse;
c) all'inizio del comma 7 sono inserite le seguenti parole: <<Ai sensi dell'articolo 157, comma 4, della legge regionale 2/2002,>>;
d) al comma 8 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
e) al comma 9 le parole: <<l'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>.

**art. 15** sostituzione dell'articolo 21 del DPReg. 119/2013

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
(Sospensione dell'erogazione del contributo)
1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

**art. 16** modifiche all'articolo 22 del DPReg. 119/2013

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: <<Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della>>;
b) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<l'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>;
c) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<< f) nel caso di cui all'articolo 18, comma 6 bis;>>;
d) la lettera g) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<g) non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 24, comma 1.>>.

**art. 17** modifica all’articolo 23 del DPReg. 119/2013

1. Al comma 4 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 le parole: <<all’eventuale comunicazione dell’Amministrazione regionale dell’assegnazione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<a quando non si rendano disponibili>> e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: <<ai sensi dell’articolo 16, comma 4, secondo periodo>>.

**art. 18** modifiche all’articolo 24 del DPReg. 119/2013

1. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 è abrogata;
b) la lettera f) del comma 1 è abrogata;
c) la lettera g) del comma 1 è abrogata;
d) la lettera h) del comma 1 è abrogata;
e) la lettera i) del comma 1 è abrogata;
f) la lettera l) del comma 1 è abrogata.

**art. 19** sostituzione dell’articolo 25 del DPReg. 119/2013

1. L’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
(Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva)
1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l’obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione. Nell'ipotesi di contributi concessi per l’acquisto o la realizzazione di interventi riguardanti beni immobili, trova applicazione l'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili), comma 5 bis), della legge regionale 7/2000, per cui il beneficiario dei contributi ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per i tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contributi.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono al soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli.
3. In caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all’articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, i contributi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l’impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
4. Al fine dell’apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dagli articoli 24, l’impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell’atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 3 domanda di subentro contenente:
a) copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria ed una relazione sull’operazione straordinaria medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’esercizio

dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.
5. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 3 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
6. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 3 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 4, e il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.
7. La domanda di subentro di cui al comma 6 non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 3. L'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 6.>>.

**art. 20** sostituzione dell'allegato A al DPReg. 119/2013

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

**art. 21** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito all’articolo 20)

Sostituzione dell’allegato A al DPreg. 119/2013

<<Allegato A
(Riferito all’articolo 4, comma 1)

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende

per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_46_1_DPR_210_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 0210/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);
**VISTO** l'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002, che prevede che, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali;
**VISTO** inoltre che lo stesso articolo 1 bis, al comma 2 bis, prevede che le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi siano definiti con regolamento;
**VISTA** la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
**VISTO** il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";
**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.);
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n 1955.del 24 ottobre 2014, con cui è stato approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)";

**DECRETA**

**1.** E' emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)" nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.
**2.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
**3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_46_1_DPR_210_2_ALL1

# Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)



**Articolo 1** Finalità

1. Al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di indennizzi, a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche o da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

2. Gli interventi di cui al comma 1 perseguono gli obiettivi della prevenzione, attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali, finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale.

**Articolo 2** Regime di aiuto

1. Gli indennizzi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

**Articolo 3** Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli indennizzi i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi ricadono all'interno delle aree delimitate dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1 e hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche o da calamità naturali ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 22/2002.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dell'indennizzo a condizione che l'entità dei danni subiti a causa dell'evento sia almeno del 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio, in relazione alle aree oggetto della domanda.
3. I delegati di cui al comma 1 sono individuati in particolare nei seguenti soggetti:
a) comproprietari, affittuari, locatari, concessionari, comodatari o detentori di altro titolo o contratto con il proprietario del fondo interessato dall'intervento;
b) imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

**Articolo 4** Tipologia degli interventi
1. Sono ammissibili a indennizzo gli interventi di utilizzazione totale o parziale di alberi danneggiati dall'evento o il cui taglio è necessario al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, che ricadono nelle aree interessate dall'evento, delimitate dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono il taglio, l'allestimento e l'esbosco a strada camionabile di materiale legnoso commercializzabile e l'ammucchiamento in bosco dei residui di lavorazione.
3. Gli interventi ammissibili ad indennizzo rispettano i seguenti requisiti minimi, valutati in base alle seguenti tipologie di bosco:
a) boschi di pianura: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 0,50 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 30 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 6;
b) boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 6;
c) rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica e pinete: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 6;

d) boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 8.
4. Per gli interventi ammissibili a indennizzo è predisposto un progetto di riqualificazione forestale e ambientale di cui all'articolo 12 della legge regionale 9/2007, di seguito denominato PRFA, o una dichiarazione di taglio nei casi previsti dagli articoli 9, comma 4, 10 e 11 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), di seguito denominato regolamento forestale.
5. Gli interventi sono eseguiti da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 9/2007.
6. Sono altresì ammissibili a indennizzo gli interventi avviati prima della presentazione della domanda e successivamente alla data di cessazione dell'evento dannoso accertato con le procedure di cui all'articolo 5, se eseguiti in attuazione di un PRFA approvato,
7. Non sono ammissibili ad indennizzo i seguenti interventi:
a) interventi che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5;
b) interventi selvicolturali non previsti dal regolamento forestale.

**Articolo 5** Accertamento dell'evento
1. Entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'evento di cui all'articolo 1, il Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio, accerta e riconosce l'evento, delimita le aree interessate e, tenuto conto della natura dell'evento e delle condizioni dei boschi interessati, individua, ai fini del calcolo dell'indennizzo, le tipologie di bosco di riferimento di cui all'articolo 4, comma 3. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. L'accertamento di cui al comma 1 viene effettuato sulla base di rilievi in loco e la delimitazione delle aree interessate dall'evento viene riportato sulla carta tecnica regionale e su cartografia su base catastale.
3. Qualora sussista il rischio di innesco e di diffusione di fitopatie forestali, il Servizio chiede l'intervento, entro dieci giorni dalla cessazione dell'evento, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), la quale provvede, entro i dieci giorni successivi alla richiesta, a segnalare gli elementi utili al Servizio ai fini dell'emissione del decreto di cui al comma 1.

**Articolo 6** Modalità di indennizzo
1. Gli indennizzi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Gli indennizzi sono concessi in conto capitale, in base ai valori unitari riportati nella tabella di cui all'allegato A, a copertura della perdita di valore dei prodotti legnosi e dei maggiori oneri sostenuti per il taglio, il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati dall'evento accertato ai sensi dell'articolo 5. La superficie che concorre alla quantificazione dell'indennizzo è individuata nel PRFA.

3. I valori dell'indennizzo riportati nella tabella di cui all'allegato A sono determinati in considerazione del maggior costo di utilizzazione conseguente alla difficoltà nel percorrere l'area danneggiata e nell'esbosco di alberi troncati, ramaglia e altre parti spezzate, nonché del minor valore degli assortimenti legnosi che sono immessi sul mercato. I valori dell'indennizzo rappresentano l'80 per cento del valore medio del danno determinato ai vari tipi di bosco.
4. Gli indennizzi non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi e i danni che sono coperti da un contratto di assicurazione commerciale.

**Articolo 7** Presentazione delle domande
1. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto previsto all'articolo 5, domanda di indennizzo, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;
b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000;
c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di indennizzo e la documentazione richiesta.
2. La domanda di indennizzo, che può comprendere uno o più lotti boschivi, contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
a) il possesso dei requisiti per l'accesso all'indennizzo;
b) l'inesistenza di copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento di cui all'articolo 1.
3. Alla domanda di indennizzo sono allegati:
a) PRFA o dichiarazione di taglio di ogni lotto boschivo, che comprende l'evidenza che l'evento ha prodotto, in relazione alle aree oggetto della domanda, un danno di almeno il 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio;
b) atto di delega, nel caso in cui il richiedente è soggetto diverso dal proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti gli interventi;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e messo a disposizione sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente

concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;
d) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

**Articolo 8** Istruttoria delle domande
1. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione nel caso di invio tramite lettera raccomandata, dalla data di ricevimento della pec da parte dell'Amministrazione regionale, nel caso di invio tramite pec, o dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo dello IAF, nel caso di consegna a mano.
2. Lo IAF, entro quarantacinque giorni dal ricevimento di ciascuna domanda:
a) valuta l'ammissibilità e la completezza della domanda;
b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;
c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al Servizio competente per la gestione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002, unitamente alla data e ora di arrivo della domanda;
d) comunica ai richiedenti non ammessi a indennizzo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
3. Lo IAF comunica ai soggetti beneficiari, entro dieci giorni dal termine di cui al comma 2, l'esito dell'istruttoria, l'importo dell'indennizzo e i termini per la rendicontazione .

**Articolo 9** Rendicontazione
1. I soggetti beneficiari presentano allo IAF entro il termine previsto per la rendicontazione, la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori del lotto boschivo, attestante la regolare esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 di ciascun lotto boschivo, comprensiva del nominativo dell'impresa esecutrice degli interventi, del riepilogo finale della superficie interessata e della massa legnosa esboscata.

**Articolo 10** Erogazione degli indennizzi
1. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione, lo IAF rilascia per ogni singola domanda un'attestazione di conformità totale o parziale dell'intervento eseguito rispetto a quello ritenuto ammissibile, comprendente l'importo dell'indennizzo da liquidare. Detta attestazione viene inviata in via telematica all'amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 22/2002, per l'emissione degli ordinativi di pagamento e al beneficiario.
2. L'amministratore del Fondo provvede agli adempimenti correlati alla emissione degli ordinativi di pagamento degli indennizzi.
3. Il termine per l'erogazione dell'indennizzo è di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione da parte dello IAF.

**Articolo 11** Cumulo degli aiuti
1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 , del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti

de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

**Articolo 12** Rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 22/2002.

**Articolo 13** Norma transitoria
1. Per anno 2014 sono ammissibili ad indennizzo anche le domande per l'evento gelicidio che ha danneggiato i boschi ricadenti nei Comuni di Taipana, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Drenchia, Grimacco e Stregna.
2. Entro sette giorni dall'entrata in vigore del regolamento, il Servizio accerta e riconosce, sulla base di rilievi in loco, l'evento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5.
3. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 5.
4. Gli indennizzi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000 e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
a) superficie dei mappali direttamente confinanti con la viabilità pubblica maggiore del 50 per cento della superficie complessiva oggetto di domanda;
b) ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Lo IAF, entro quarantacinque giorni dal termine finale di presentazione delle domande:
a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;
b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;
c) predispone un elenco degli interventi ammessi a indennizzo e un elenco di quelli non ammissibili;
d) invia in via telematica al Servizio gli elenchi di cui alla lettera c);
e) comunica ai richiedenti non ammessi a indennizzo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
6. Il Servizio provvede, con decreto del Direttore, entro quindici giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 5, lettera c), alla predisposizione ed approvazione della graduatoria regionale degli interventi ammissibili a indennizzo, che viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
7. Lo IAF, entro dieci giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione, comunica ai soggetti beneficiari la posizione in graduatoria, l'importo dell'indennizzo e i termini per la rendicontazione.

**Articolo 14** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Allegato A**

**(riferito all'articolo 6)**

**SCHEDA TECNICA**

| Numero | Tipologia boschi interessati | Requisiti | Indennizzo €/ha |
|---|---|---|---|
| 1 | Boschi di pianura | - superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 0,50 ha<br>- massa legnosa minima da esboscare: 30 mc/ha<br>- esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 6 | 1.000,00 |
| 2 | Boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie | - superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha<br>- massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha<br>- esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 6 | 2.000,00 |
| 3 | Pinete e rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica | - superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha<br>- massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha<br>- esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 6 | 2.500,00 |
| 4 | Boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice | - superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha<br>- massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha<br>- esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 8 | 1.500,00 |

**ALLEGATO B**
**(riferito all'articolo 7, comma 1)**

## Domanda di indennizzo per danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002

All'Ispettorato Agricoltura e Foreste di
______________________________

Il sottoscritto____________________________________________ nato a __________________________ il _____ / _____ /_______ residente nel Comune di ___________________________________________ provincia ______ in via ________________________________________________________________________

in qualità di:

Sindaco o altro soggetto legittimato del Comune di
______________________________________________________________

legale rappresentante di
______________________________________________________________

proprietario forestale privato
______________________________________________________________

delegato per conto di
______________________________________________________________

**CHIEDE**

l'assegnazione di un indennizzo per i danni ai boschi situati nel Comune di ________________________________________________________________________________

e contraddistinti dai seguenti dati catastali:

F. ___ mappali
_______________________________________________________________________________

F. ___ mappali
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

(barrare le caselle che interessano):

1) di possedere i requisiti previsti dal regolamento per l'accesso all'indennizzo;

2) che non sussiste la copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento per i quali si chiede l'indennizzo:

**ALLEGA**

1) progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) o dichiarazione di taglio di ogni lotto boschivo, che comprende l'evidenza che l'evento ha prodotto un danno almeno del 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti "de minimis";

3) atto di delega (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario);

4) fotocopia del documento d'identità del soggetto richiedente.

______________________________, lì ____________________

______________________________

(Firma del soggetto richiedente)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della concessione degli indennizzi in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).
Dichiara, inoltre, il sottoscritto di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, quale titolare, mediante strumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione.

L'interessato, dichiara, infine, di essere informato della facoltà riconosciutagli dal Codice in argomento di esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati all'art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio.

______________________________
(Firma del soggetto richiedente)

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_46_1_DPR_211_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 0211/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

**IL PRESIDENTE**

**VISTI**:
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**PRESO ATTO** che:
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

**VISTI**:
- la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- la delibera della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2007-2013);
- il PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - versione 8 - nella formulazione approvata dalla Commissione europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013, della quale si è preso atto con propria deliberazione del 6 dicembre 2013, n. 2287;
- il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e, in particolare l'articolo 48, relativo agli impegni essenziali nelle misure a investimento, che prevede:
- alla lettera g) del comma 1, l'obbligo, a carico dei beneficiari pubblici, di rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
- al comma 3, in caso di mancato rispetto dell'impegno, la sanzione della revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme eventualmente già liquidate;

**VISTA** altresì la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

**CONSIDERATO** che gli orientamenti definiscono una serie di rettifiche applicabili in base alla gravità dell'irregolarità e al principio di proporzionalità;

**TENUTO CONTO** della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati membri, di utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dai propri servizi, a meno che non applichino norme più restrittive;

**RITENUTO** opportuno, in applicazione del principio di proporzionalità, adeguare la disciplina regionale

relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell'impegno a rispettare la normativa in materia di contratti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
**RITENUTO** pertanto di modificare l'articolo 48 del proprio decreto 040/Pres./2011, prevedendo che, nel caso di violazione dell'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, gli uffici attuatori applichino le rettifiche finanziarie di cui alla decisione C(2013) 9527;
**SENTITO** l'Organismo pagatore - AGEA;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2014, n. 1789 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40";
**RITENUTO** pertanto di emanare il "Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 40/2011";
**VISTI**:
- l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
- l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
- il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

**DECRETA**

**1.** È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
**3.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_46_1_DPR_211_2_ALL1

# Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40



## **Art. 1** modifiche all'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

**1.** All'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: "In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b), c), d), e), f), h),";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3 bis. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettera g), gli uffici attuatori revocano, integralmente o parzialmente, la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3 ter. Nel caso di cui al comma 3 bis gli uffici attuatori applicano le percentuali di riduzione individuate con la decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.".

## **Art. 2** entrata in vigore

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_46_1_DDS_DEM CONS_2298_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 22 ottobre 2014, n. 2298/FIN

## Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di un bene ubicato in Comune di Buttrio - Fg. 15, mapp. 585 di mq 555.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
**CONSIDERATO** che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
**VISTI** gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
**VISTO** il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
**PRESO ATTO** che il Signor Braidotti Livio ha avanzato in data 13/07/2009, istanza per l'acquisizione di un bene del demanio idrico catastalmente identificato in Comune di Buttrio fg. 15 mappale incensito di mq 500 circa;
**VALUTATO** il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Idraulica, espresso con nota prot. ALP-7/43089/UD/INO/4404 dd. 17/12/2009, con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;
**VISTO** che il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, con nota prot. 6768 dd. 07/06/2010 ha comunicato di non essere interessato all'acquisizione del bene;
**ACCERTATO** che con Tipo frazionamento 194006/2011 si è provveduto al censimento del bene richiesto, ora identificato al fg. 15 del Comune di Buttrio con mapp. n. 585 di mq 555;
**PRESO ATTO** che il Signor Braidotti Livio ha avanzato integrazione alla predetta istanza in data 25/07/2013 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Buttrio fg. 15 mappale 585 di mq 555;
**VISTO** l'allegato parere tecnico con il quale la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, con nota prot. n. 15727/SDIS/LLPP/ALP-UD/INO/4404 dd. 27/05/2014, ha confermato il parere di cessata funzionalità idraulica dell'area demaniale in argomento, già emesso dall'allora Servizio Idraulica con nota prot. ALP-7/43089/UD/INO/4404 dd. 17/12/2009;
**VISTA** la DGR n. 1654 del 12/09/2014 con la quale è autorizzato il trasferimento, previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica, del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Buttrio fg. 15 mappale n. 585 di mq 555, la cui valutazione provvisoria è pari ad € 5.550,00 (cinquemilacinquecentocinquanta/00) esclusi gli oneri fiscali;
**RITENUTO** di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
**VISTA** la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
**VISTO** il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
**VISTO** lo Statuto regionale;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

**DECRETA**

- è sdemanializzato - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - il bene demaniale catastalmente identificato in Comune Buttrio fg. 15 mappale n. 585 di mq 555;
- il predetto bene sarà intestato a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 22 ottobre 2014

ADAMI

---

14_46_1_DGR_1956_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1956

## LR 4/2005, art. 43, comma 2. Delega Unioncamere FVG: attivazione canali delegati 2014, fissazione termini presentazione domande 2014 e fissazione termini direttive 2014 ad Unioncamere FVG per esercizio delega e per utilizzo dei fondi 2014.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) ed un particolare l'art. 42 ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono state delegate alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese in materia di artigianato, industria, turismo nonché di incentivi intersettoriali;

**VISTA** la legge regionale 4/2005 ed in particolare l'articolo 42 che elenca le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi alle imprese delegate a Unioncamere FVG e l'articolo 43, commi 2 e 3, ai sensi del quale la Giunta regionale emana direttive pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di Unioncamere FVG e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie;

**VISTA** la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013), ed in particolare, l'articolo 2, comma 59, ai sensi del quale, in relazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per l'anno 2013 - 2015 e in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito del Programma Attuativo Regionale - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007 -2013, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono individuati, in particolare, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo relative ai canali contributivi delegati, tra l'altro, ad Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), e il termine per l'emanazione delle direttive giuntali ad Unioncamere FVG;

**VISTA** la deliberazione giuntale n. 560 di data 28 marzo 2014 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della quota di risorse del fondo di cui al capitolo di bilancio 9610/S, in conto competenza derivata 2013, da destinare per l'anno 2014 ai capitoli operativi di spesa in riferimento agli incentivi alle imprese in attuazione del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 e delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 21/2007;

**PRESO ATTO** delle risorse di competenza a disposizione per l'anno 2014 per i canali contributivi delegati di cui trattasi sul capitolo di bilancio 8967/s, pari a complessivi euro 1.500.000, nonché delle necessità manifestate dalle imprese stanziate sul territorio regionale in riferimento a ciascuno dei canali di cui all'articolo 42 della legge regionale 4/2005 nel corso del perdurare della delega di funzioni conferita alle CCIAA dal 2006 al 2012 e nel corso dell'anno 2013 in riferimento alla delega a Unioncamere FVG, ai sensi della legge regionale medesima;

**VISTE** in particolare le esigenze manifestate dalle imprese del comparto turistico regionale alla luce

della flessione registrata dal comparto medesimo nonché delle necessità di un continuo adattamento alle tendenze del mercato nazionale ed internazionale che richiedono interventi di miglioramento delle strutture esistenti;
**VISTA** la carenza delle risorse complessive di competenza a disposizione per l'anno 2014 riferite ai canali delegati ai sensi della legge regionale 4/2005;
**PRESO ATTO** che, nell'ambito dei canali contributivi di competenza della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali, il canale delegato ad Unioncamere FVG, di cui all'articolo 42, comma 1, lettera h) della legge regionale 4/2005, è finalizzato alla specifica concessione di contributi a favore delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze;
**VISTO** l'articolo 153 della legge regionale legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) il quale prevede che con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:
a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della legge 2/2002;
b) pubblici esercizi;
**VISTO** il regolamento di esecuzione per la concessione di contributi in conto capitale a favore imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002, ai sensi dell'articolo 153 della legge regionale medesima, emanato con DPReg 9 luglio 2013, n. 119, recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
**VISTO** l'articolo 43, comma 1, lett. a), della legge regionale 4/2013, il quale prevede che nelle materie di cui all'articolo 42 della legge medesima la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;
**RITENUTO** opportuno, per le menzionate motivazioni, attivare per l'anno 2014 il seguente canale contributivo mediante fondi di natura statale:
- "Incentivi alle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002";
**DATO ATTO** che il sopra menzionato canale contributivo prevede che la concessione delle risorse avvenga a seguito di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
**RITENUTO** di individuare i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo riferite all'anno 2014, inerenti al sopra menzionato canale contributivo attivato per l'anno 2014, come di seguito indicato:
- termine iniziale: 17 novembre 2014;
- termine finale: 17 dicembre 2014;
**RITENUTO** di individuare, ai sensi del citato comma 59, articolo 2 della citata legge regionale 27/2012, quale termine per l'emanazione delle direttive giuntali 2014 ad Unioncamere FVG, la data del 14 novembre 2014;
**RITENUTO** di dare atto che l'impegno, il trasferimento e la liquidazione a favore di Unioncamere FVG delle risorse stanziate a bilancio per l'anno 2014, pari a complessivi euro 1.500.000,00, per l'attuazione delle funzioni amministrative riferiti ai canali contributivi attivati per l'anno 2014, verrà disposto con separati provvedimenti;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali;
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** di attivare per l'anno 2014, per le ragioni esposte in premessa, il seguente canale contributivo mediante fondi di natura statale:
- "Incentivi alle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002";
**2.** di individuare i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo riferite all'anno 2014, inerenti al sopra menzionato canale contributivo attivato per l'anno 2014, come di seguito indicato:
- termine iniziale: 17 novembre 2014
- termine finale: 17 dicembre 2014;
**3.** di individuare, ai sensi del citato comma 59, articolo 2 della citata legge regionale 27/2012, quale termine per l'emanazione delle direttive giuntali 2014 ad Unioncamere FVG, la data del 14 novembre 2014;

**4.** di dare atto che l'impegno, il trasferimento e la liquidazione a favore di Unioncamere FVG delle risorse stanziate a bilancio per l'anno 2014, pari a complessivi euro 1.500.000,00, per l'attuazione delle funzioni amministrative riferiti ai canali contributivi attivati per l'anno 2014, verrà disposto con separati provvedimenti;
**5.** di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 4/2005.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_46_1_DGR_1959

## Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1959

POR FSE 2007/2013 - Ob. 2 Competitività regionale e Occupazione - Pianificazione operazioni per reimpiego somme derivanti da economie di spesa. Integrazione DGR 1149/2014.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la legge regionale 76/1982;
**VISTO** il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'Obiettivo 2 del Fondo sociale europeo - Competitività regionale e Occupazione per il periodo 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5480 del 07/11/2007, modificata dalla decisione della Commissione Europea C(2012)1889 del 21 marzo 2012 e dalla decisione della Commissione Europea C(2013)1677 del 18 marzo 2013;
**VISTO** il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76," emanato con DPReg n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, di seguito Regolamento, che abroga il precedente regolamento emanato con DPReg. 87/Pres. del 29/04/2010 che a sua volta abroga il regolamento emanato con DPReg 9 gennaio 2008 n. 7/Pres.;
**RICORDATO** che, secondo quanto previsto dal Regolamento, annualmente si procede alla programmazione delle attività da realizzare col documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" soggetto all'approvazione della Giunta regionale;
**EVIDENZIATO** che il PPO 2013 è stato l'ultimo adottato nell'ambito del POR relativo alla programmazione FSE 2007/2013 che si è conclusa nell'anno 2013 e precisato che, essendo esaurite le risorse, allo stato degli atti, sono possibili soltanto interventi per l'utilizzo di economie accertate;
**RICORDATO** che la Giunta regionale ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013" con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e che lo stesso documento è stato variato con deliberazioni n. 521 del 28 marzo 2013, n. 947 del 01giugno 2013, n. 1365 del 01 agosto 2013 e n. 1937 del 25 ottobre 2013;
**RICORDATO** inoltre che, con deliberazione giuntale n. 1149 del 20 giugno 2014, è stato autorizzato il reimpiego della somma di euro 2.000.000 derivante da economie di spesa accertate al fine di evitare la riduzione dei finanziamenti europei per mancato utilizzo delle risorse;
**EVIDENZIATO** che, tra le attività programmate con la DGR 1149/2014, è compresa la realizzazione, nel limite di spesa di euro 300.000,00, di progetti finalizzati a favorire la partecipazione dell'utenza svantaggiata alle attività formative finanziate attraverso misure di accompagnamento, quali ad esempio il sostegno al trasporto pubblico o speciale, misure di tutoraggio personalizzato, acquisizione di attrezzature didattiche specifiche (Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività finanziate / asse 3);
**PRECISATO** che l'attività di cui si tratta si realizza a sportello e che i progetti pervenuti entro la prima scadenza comportano spese per un importo superiore di 20.000,00 euro a quello disponibile;
**PRESO ATTO** che sussistono ulteriori economie di spesa e che è pertanto possibile aumentare da euro 300.000,00 ad euro 320.000,00 lo stanziamento destinato all'attività di cui si tratta al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute entro la prima scadenza;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca;
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1)** E' aumentata da euro 300.000,00 ad euro 320.000,00 la disponibilità finanziaria assegnata all'iniziative denominata "Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività finanziate / asse 3", autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 1149 dd. 20 giugno 2014;
**2)** La copertura della maggiore spesa di euro 20.000 è assicurata da economie accertate a seguito della chiusura dei rendiconti presentati nell'ambito del POR FSE 2007/2013.
**3)** La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_46_1_DGR_1960_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1960

## Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2014. Prima variazione.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**PREMESSO** che, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in data 22 luglio 2014, ha trasmesso alla Commissione europea il Programma Operativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2014/2020 e che la trasmissione del Programma Operativo è stata preceduta:
- dalla concertazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale, di settore, il quale ha avuto l'ultima fase di verifica comune il 12 giugno 2014;
- dall'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione n. 1249 del 4 luglio 2014 con la quale il Programma Operativo è stato approvato in via preliminare;
- dall'acquisizione dei pareri della V Commissione consiliare (in data 14 luglio 2014) e del Consiglio delle Autonomie locali (in data 17 luglio 2014);
- dall'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione n. 1343 del 18 luglio 2014 con la quale l'Autorità di gestione è stata autorizzata ad inoltrare alla Commissione europea il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione Friuli Venezia Giulia;
**EVIDENZIATO** che:
- ai sensi del richiamato regolamento (UE) n. 1303/2013, l'ammissibilità delle spese a valere sul Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 decorre dalla presentazione formale del Programma medesimo alla Commissione europea, avvenuta, come precedentemente indicato, il 22 luglio 2014;
- l'articolo 4 del Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg n. 0232/Pres/2011 prevede l'approvazione annuale del documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO" che individua i programmi specifici da realizzare a valere sul programma Operativo del Fondo sociale europeo e la connessa allocazione delle risorse finanziarie disponibili;
- il Comitato di sorveglianza del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013, nella seduta del 19 giugno 2014, in relazione al punto 7 dell'ordine del giorno (Programmazione 2014/2020), in attesa della costituzione del nuovo Comitato di sorveglianza, ha approvato l'utilizzo dei criteri di selezione delle operazioni approvati nella seduta del 13 dicembre 2007 dal Comitato allora in carica (relativamente al Programma Operativo 2007/2013) nel caso di avvio di procedure pubbliche per la selezione di operazioni a valere sulla programmazione 2014/2020 prima dell'insediamento del nuovo Comitato di sorveglianza;
**RICORDATO** che con deliberazione giuntale n. 1513 dd. 7 agosto 2014 è stato approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni" (di seguito PPO 2014), che individua i programmi specifici da realizzare a valere sul programma Operativo del Fondo sociale europeo mediante utilizzazione dei fondi a tale fine allocati nel bilancio regionale per l'esercizio in corso, e che prevede, tra l'altro, il seguente programma specifico:
1) Percorsi triennali IeFP / attività integrativa rivolta ad allievi frequentanti percorsi triennali di IeFP ed iscritti ad un CFP / risorse euro 2.470132,00;

**PRECISATO** che le risorse assegnate sono state determinate ipotizzando la partecipazione di un numero di allievi pari a quello dell'anno formativo 2013/2014 (3754 allievi x 100 ore x euro 6,58);
**ATTESO** che ai percorsi di istruzione e formazione professionale risultano al momento iscritti 4011 allievi e che è opportuno assicurare a tutti la possibilità di partecipare alle attività integrative di cui si tratta;
**RITENUTO** pertanto di prevedere l'aumento da euro 2.470.132,00 ad euro 2.639.238,00 (variazione in aumento per euro 169.106,00) delle risorse assegnate al programma specifico di cui si tratta;
**RICHIAMATA** la deliberazione giuntale n. 1805 dd. 3 ottobre 2014, avente ad oggetto "LR 21/2007 ART. 19 - INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2014 DELLE QUOTE DI RIPARTIZIONE DEI FONDI PER INTERVENTI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO. APPROVAZIONE DEFINITIVA", che riserva la somma di euro 1.419.561,00 alla realizzazione di progetti ammissibili alla programmazione FSE 2014/2020;
**RITENUTO** di autorizzare l'utilizzo di quota parte della somma stanziata con la DGR 1805/2014 per assicurare la copertura della spesa connessa alla completa realizzazione del programma specifico n. 1 previsto dal PPO 2014 approvato con DGR 1513/2014;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** Il documento "Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2014", approvato con DGR 1513/2014, è modificato come segue:

A) Progetto FSE INTEGRAZIONE DIRITTO DOVERE
1) Percorsi triennali IeFP / attività integrativa rivolta ad allievi frequentanti percorsi triennali di IeFP ed iscritti ad un CFP / risorse euro 2.639.238,00;
(variazione in aumento per euro 169.106,00).

**2.** Per la copertura della maggiore spesa di euro 169.106,00 è autorizzato l'utilizzo di quota parte della somma stanziata con la DGR 1805/2014 per la realizzazione di progetti ammissibili alla programmazione FSE 2014/2020.
**3.** La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

---

14_46_1_DGR_1965_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1965

## DLgs 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60: conferma delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per rispettivi territori, a province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli enti parco ovvero a comuni purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
**VISTO** l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6,

apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";
**VISTA** la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:
- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativi in materia di paesaggio ";
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
**DATO ATTO** che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:
- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 23.07.2009, n. 1749, con la quale è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, tra i quali i Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico, Rigolato che hanno esercitato le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio nella forma associata denominata "Alta Val Degano Val Pesarina);
**VISTA** la nota del Comune di Prato Carnico assunta al protocollo generale n. 24802 del 29 agosto 2014 con la quale il detto comune, capofila dell'Associazione Intercomunale denominata "Alta Val Degano Val Pesarina" per la gestione in forma associata tra i comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato, ha trasmesso la deliberazione della Giunta comunale n. 100 dd.25.08.2014 con la quale sono stati nominati i componenti della Commissione locale per il paesaggio e viene dato atto che i comuni associati rientrano nelle condizioni di cui all'allegato A, punto 1, lettera b), ultimo paragrafo ovvero hanno meno di 5000 abitanti e un numero di autorizzazioni paesaggistiche annue inferiore a dieci;
**PRESO ATTO** che il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria dei comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato in forma associata (Associazione Intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina), comune capofila Prato Carnico;
**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
**VISTO** lo Statuto di autonomia;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** Per quanto esposto in narrativa è confermata la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, ai comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato in forma associata (Associazione Intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina), comune capofila Prato Carnico.
**2.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_46_1_DGR_1967_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1967

## LR 8/2012 norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (Pet Therapy) art. 5: approvazione "Linee guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) della Regione Friuli Venezia Giulia".

**LA GIUNTA REGIONALE**

**RICHIAMATI**:
- l'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano "in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy" che, all'articolo 9, attribuisce alle regioni e province autonome il compito di "agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy, adottando iniziative intese ad "agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy";
- la DGR n. 1317 del 01/06/2007 che ha approvato il documento concernente "Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dello "Schema di accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet -therapy";

La legge regionale 12 aprile 2012 n. 8 "Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy) che:

- all'art. 1 definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento e stabilisce i parametri da adottare al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti;
- all'art. 4 istituisce la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali;
- all'art 5 dispone che "La Commissione predispone linee guida per definire e uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie assistite con gli animali (TAA) e delle attività assistite con gli animali (AAA), da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale";

Visto il decreto n. 802/VETAL del 20/09/2013 che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R 8/2012, ha costituito la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali;

**CONSIDERATO** che negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è sostanzialmente modificata e si è affermata la consapevolezza che le persone possono trarre notevoli giovamenti da tale relazione e gli animali domestici possono svolgere anche un importante ruolo di mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi;

**CONSIDERATO** peraltro che gli interventi assistiti con gli animali devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e sul rispetto della legislazione vigente e richiedono, pertanto, l'applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto diversi;

**VISTA** la diffusione in diversi ambiti sia pubblici che privati delle terapie assistite con gli animali (TAA) e delle attività assistite con gli animali (AAA), il Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali, ha predisposto un gruppo interregionale, a cui anche questa Regione ha partecipato, per avviare un percorso di riflessione etico, deontologico e giuridico al fine della predisposizione di linee guida nazionali per le IAA (Interventi Assistiti con gli Animali);

**CONSIDERATO** pertanto che la Commissione regionale ha predisposto un documento inerente "Linee Guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) della Regione Friuli Venezia Giulia" con l'obiettivo di standardizzare i protocolli operativi degli interventi assistiti con gli animali e di armonizzare l'attività degli operatori che svolgono questo tipo di intervento al fine di tutelare sia il paziente/utente che l'animale impiegato;

**RILEVATO** che le presenti Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia, sono state redatte in conformità con le rispettive Linee Guida Nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali, attualmente in corso di approvazione da parte del Ministero della Salute;

**SU PROPOSTA** dell'assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,

all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'Allegato A "Linee Guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) della Regione Friuli Venezia Giulia";
**2.** di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_46_1_DGR_1967_2_ALL1

***Allegato"A"***

# Linee Guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) della Regione Friuli Venezia Giulia

a cura della Commissione Regionale per gli interventi assistiti con gli animali
della Regione Friuli Venezia Giulia redatte ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 8/2012 e
basate sulla bozza delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali

# INDICE

## 1. PREMESSA

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è sostanzialmente modificata e si è affermata la consapevolezza che le persone possono trarre notevoli giovamenti da tale relazione e gli animali domestici possono svolgere anche un importante ruolo di mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi. La diffusione in diversi ambiti, sia pubblico sia privato, degli interventi assistiti con gli animali ha avviato un percorso di riflessione etico, deontologico e giuridico. In questo momento, l'unica norma nazionale di riferimento è rappresentata dall'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano "*in materia di benessere degli animali da compagnia e PetTherapy*" che, all'articolo 9, attribuisce alle regioni e province autonome il compito di "*agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy*, …adottando iniziative intese ad "*agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietào con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy*". Per quanto concerne la Regione Friuli Venezia Giulia, gli interventi assistiti con gli animali sono stati regolamentati dalla L.R. n. 8 del 2012 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento e stabilisce i parametri da adottare al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti.

Gli interventi assistiti con gli animali devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e sul rispetto della legislazione vigente; richiedono, pertanto, l'applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto diversi.

Le presenti Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia, sono state redatte in conformità con le rispettive Linee Guida Nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali, attualmente in corso di approvazione da parte del Ministero della Salute. Queste linee guida si prefiggono l'obiettivo di standardizzare i protocolli operativi degli interventi assistiti con gli animali e di armonizzare l'attività degli operatori che svolgono questo tipo di intervento al fine di tutelare sia il paziente/utente che l'animale impiegato. Tutti quelli che, a vario titolo, si occupano di tali interventi sono chiamati, attraverso il loro impegno, a contribuire alla promozione e

valorizzazione di una corretta interazione uomo/animale e a tale scopo devono essere adeguatamente indirizzati e formati.

## 2. OBIETTIVI

1. Definire standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Individuare i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti nei progetti e nelle iniziative che prevedono l'impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi.
3. Individuare le modalità di formazione delle figure professionali e degli operatori coinvolti.

## 3. DEFINIZIONI E INDICAZIONI

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono l'impiego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nel Capitolo 8. Tali interventi sono rivolti sia a persone affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, sia a persone senza alcun disturbo psicologico o fisio-motorio. Prima di avviare un intervento terapeutico con la mediazione dell'animale è necessaria una preventiva valutazione delle possibili controindicazioni da parte di medici specialisti ovvero, nel caso d'impiego dell'animale per finalità non terapeutiche, la sottoscrizione di una liberatoria da parte dell'utente o di chi ne esercita la potestà. La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare composta, secondo il tipo d'intervento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità.

In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in:

### 3.1. Terapia Assistita con gli Animali (TAA)

Intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede prescrizione medica (di cui al paragrafo 7.1.1).

**3.2. Educazione Assistita con gli Animali (EAA)**

Intervento di tipo educativo o rieducativo rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili e a persone affette da disturbi del comportamento.

L'EAA mira a migliorare il livello di benessere psico-fisico e sociale e la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici sono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale.

L'EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio:

- prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie;
- difficoltà dell'ambito relazionale nell'infanzia e nell'adolescenza;
- disagio emozionale;
- difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale;
- situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assistenziali, comunità per minori, carceri, etc.);
- condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata.

**3.3. Attività Assistita con gli Animali (AAA)**

Progetto o attività di tipo ludico-ricreativo rivolto sia a soggetti sani sia a diversamente abili, finalizzato a migliorare la qualità della vita e l'interazione uomo-animale. Non rientrano nelle AAA le attività sportivo-agonistiche con animali.

Nelle AAA la relazione con l'animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attivitàsono rivolte al singolo individuo o a un gruppo d'individui (ad esempio anziani, soggetti con disabilità intellettiva e/o fisica, minori ospitati in comunità di recupero, persone ospedalizzate, alunni nel contesto scolastico, ecc…).

Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche all'EAA o alla TAA e sono finalizzate, tra l'altro,a:

- sviluppare competenze attraverso la cura dell'animale;
- accrescere la disponibilità relazionale e la capacità di comunicazione;
- stimolare l'attività cognitiva e motoria.

# 4. ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Gli IAA, in particolare la TAA e l'EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare, composta da diverse figure professionali, sanitarie e non, e operatori.
La scelta dell'équipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata in base agli ambiti di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell'animale impiegato e alla complessità della relazione uomo-animale.
Tutti i componenti dell'équipe devono avere una specifica formazione e competenza relativa agli IAA.
Le figure professionali e gli operatori coinvolti sono:

## 4.1. Per tutti gli IAA

- ***Medico veterinario esperto in IAA***: collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore –animale, valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendosi la responsabilità di tale valutazione.
- ***Coadiutore dell'animale/tecnico equestre***: prende in carico l'animale durante le sedute. In tali fasi assume la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione e provvede a monitorarne lo stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi comportamentali.

## 4.2. Per le TAA, inoltre:

- ***Responsabile di progetto***: coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. E'un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta.
- ***Referente d'Intervento***: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio - sanitario - educativo (Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione, Psicologia, Scienze Infermieristiche, Scienze Motorie, Logopedia, Fisioterapia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Terapia della neuro

e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapia occupazionale, ecc...) e di adeguata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso.

**4.3. Per le EAA, inoltre:**

- ***Responsabile di progetto***: coordina l'equipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. E'un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta.
- ***Referente di Intervento***: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito sociosanitario - educativo (Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione, Psicologia, Scienze Infermieristiche, Scienze Motorie, Logopedia, Fisioterapia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapia occupazionale, ecc...) o di diploma di scuola secondaria superiore e di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso o di qualifica professionale socio sanitaria.

**4.4. Per le AAA, inoltre:**

- ***Responsabile d'attività***: coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi dell'intervento (attività) o del progetto. Il ruolo di responsabile nelle AAA puòessere ricoperto da figure professionali e operatori in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e esperienza e competenza in relazione agli obiettivi dell'intervento o del progetto stesso.

## 5. STRUTTURE

Gli IAA possono essere erogati presso Centri specializzati, presso fattorie didattiche e/o sociali ed anche presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.), rispondano a precisi requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.

### 5.1. Centri specializzati di IAA

I Centri specializzati sono strutture riconosciute, dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti (in conformità alla legge 30 luglio 2010, n. 122), per l'erogazione di IAA sulla base dei requisiti previsti dalle presenti linee guida.

In relazione alla presenza degli animali, si distinguono in:
- Centri specializzati con animali residenziali
- Centri specializzati con animali non residenziali.

**Requisiti strutturali**

Tutti i Centri specializzati devono prevedere:
- area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
- area/e per l'erogazione degli Interventi;
- locali e servizi igienici per gli operatori;
- locale o area per familiari e accompagnatori
- aree di riposo e di igiene per gli animali;
- locale o area destinata agli animali affetti da patologie e che necessitano di terapie;
- eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.

I Centri che ospitano animali residenziali devono, inoltre, essere provvisti di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità permanente degli animali;

L'area/e per l'erogazione degli Interventi deve essere:
- separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detergenti per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;

- se al chiuso, dotata di almeno una finestra apribile verso l'esterno in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione naturale nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere:

- adeguatamente isolati al fine di garantire un congruo periodo di riposo agli animali;
- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- provvisti di ripari appropriati in numero e di dimensioni sufficienti rispetto al numero e dimensioni degli animali presenti;
- tali da consentire adeguato esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità di isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati;

Devono, altresì, rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali disposizioni normative specifiche; inoltre il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale.

**Requisiti gestionali**

La gestione dei Centri è di fondamentale importanza ai fini della corretta erogazione degli IAA e del raggiungimento degli obiettivi.

Chiunque intenda attivare un Centro specializzato di IAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto. Nei Centri devono essere almeno individuate le seguenti figure:

1. Rappresentante legale;
2. Direttore Sanitario, in caso di TAA,tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
3. Responsabile del centro, in caso di EAA, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
4. Figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione al progetto.

Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi, devono essere individuate, inoltre, le seguenti figure:

1. Direttore Sanitario veterinario, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
2. Responsabile del benessere animale;
3. Operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero dei soggetti ospitati.

**5.2. Fattorie didattiche e/o sociali che ospitano interventi di IAA**

Gli IAA possono essere svolti anche presso fattorie didattiche e/o sociali rispondenti ai requisiti di cui al DPR FVG 22 gennaio 2010, n° 07/Pres. (L.R. 18/2004, articolo 23. Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18) e ss.mm.ii.

**5.3. Strutture non specializzate che ospitano interventi di IAA**

Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.), residenziale (case di riposo, istituti di accoglienza per orfani, case famiglia, istituti di pena, etc.), educativo (istituti scolastici), ricreativo (maneggi) e, nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente.
Le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che ospitano animali residenziali devono essere appositamente riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti (ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n. 122) sulla base dei requisiti previsti dalle presenti linee guida .
Se le strutture non specializzate ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.
Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati, e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle "aree per l'erogazione degli interventi previsti al paragrafo 5.1 .

# 6. REGISTRAZIONE

Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute ad esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici, e quelli che non operano stabilmente all'interno di un Centro specializzato o di una struttura riconosciuta devono registrarsi presso l'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

# 7. MODALITÀ OPERATIVE

## 7.1. Progettazione degli interventi

È compito dell'équipe, coordinata dal responsabile di progetto, programmare, mettere in atto e monitorare gli interventi ai fini del raggiungimento degli obiettivi. La progettazione degli interventi si diversifica in relazione al tipo di intervento , a seconda che si tratti di TAA, EAA o AAA.

### 7.1.1. Progettazione delle TAA:

- prescrizione da parte del medico specialista e/o dello psicologo-psicoterapeuta che deve informare il medico di base del paziente;
- individuazione del responsabile di progetto;
- coinvolgimento e colloqui con familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell'intervento;
- coinvolgimento e scambio di informazioni con le figure sanitarie di riferimento che hanno in carico il paziente al fine della verifica dell'appropriatezza della prescrizione e assenza di controindicazioni e della condivisione del contesto terapeutico in cui si andrà ad operare;
- individuazione dei componenti dell'équipe multidisciplinare;
- stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;
- realizzazione del progetto e restituzione dei risultati al prescrittore e a eventuali familiari.

### 7.1.2. Progettazione delle EAA:

- valutazione della richiesta di intervento pervenuta da familiari, insegnante/educatore, psicologo o Istituzioni;
- identificazione del responsabile di progetto;

- coinvolgimento e colloqui con educatori, familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell'intervento;
- individuazione dei componenti dell'équipe multidisciplinare;
- stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;
- realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all'inviante e a eventuali familiari.

**7.1.3. <u>Pianificazione delle AAA:</u>**

- Definizione del programma di attività o del progetto, con valutazione del contesto e della metodologia di intervento anche in relazione alla finalità richiesta;
- Costituzione dell'équipe multidisciplinare;
- Realizzazione dell'attività/ progetto e relazione conclusiva

### 7.2. Monitoraggio e valutazione di efficacia degli interventi

#### 7.2.1 Monitoraggio

Durante la realizzazione del progetto di IAA deve essere previsto il monitoraggio attraverso gli strumenti e i criteri individuati in fase di progettazione al fine di rimodulare gli interventi in caso di necessità. Gli strumenti e i criteri devono essere basati sulle peculiarità del singolo intervento ma, ove disponibili, è necessario utilizzare quelli standardizzati e validati scientificamente. Il monitoraggio deve essere eseguito sull'utente, sull'animale e sull'interazione uomo-animale e deve essere accuratamente registrato.

In particolare, devono essere annotati, sia per l'utente sia per l'animale, eventuali stati di disagio, risposte all'interazione, sia positive sia negative, cambiamento dell'attenzione, modifiche comportamentali, etc. utilizzando parametri il più possibile oggettivi. L'équipe definisce in fase progettuale le modalità e la periodicità di analisi dei dati raccolti e valuta, con il responsabile di progetto, gli eventuali adeguamenti da mettere in atto.

#### 7.2.2 Valutazione di efficacia

L'efficacia è valutata mettendo a confronto gli effetti ottenuti al termine della realizzazione del progetto e gli obiettivi preliminarmente individuati. In particolare si focalizza sui "cambiamenti"degli utenti verificati anche sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio. Gli strumenti e i criteri per la valutazione dell'efficacia devono essere standardizzati e validati scientificamente, incluse classificazioni riconosciute a livello internazionale (per esempio ICF

*International Classification of Functioningdisability and health*). Nel caso in cui l'équipe non individui strumenti già standardizzati deve utilizzare strumenti oggettivi condivisi con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.

## 8. ANIMALI IMPIEGATI NEGLI INTERVENTI

Gli animali impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo.

Le specie impiegate sono:

1. Cane;
2. Cavallo;
3. Asino;
4. Gatto;
5. Coniglio.

L'impiego di specie domestiche diverse da quelle sopra elencate può essere autorizzato dalla Commissione Regionale per le terapie e gli interventi assistiti con gli animali della Regione Friuli Venezia Giulia, previa comunicazione al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.

L'idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell'intervento, è valutata dal veterinario dell'équipe congiuntamente al responsabile di progetto. Negli IAA non è consentito l'impiego di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del DM 26/11/2009) che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato.

Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza avanzata.

Secondo le specificità dell'intervento, il medico veterinario dell'équipe può decidere ulteriori limitazioni o esclusioni in base a esigenze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salvaguardare il benessere e la salute dell'utente/paziente e dell'animale stesso.

### 8.1. Requisiti sanitari

Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione sanitaria dal medico veterinario dell'équipe che può avvalersi di colleghi specialisti. A seguito della valutazione ne viene riconosciuta l'idoneità che deve essere costantemente monitorata nel corso degli interventi.

Per ogni animale il medico veterinario predispone una cartella clinica, che deve essere regolarmente aggiornata, riportante il segnalamento dell'animale, l'anamnesi, lo stato sanitario, le

profilassi eseguite e le eventuali terapie. Qualora sia previsto l'obbligo d'identificazione e registrazione, il codice identificativo deve essere riportato nella cartella clinica.
In particolari situazioni di rischio per l'utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il medico veterinario valuta la necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull'animale e l'adozione di comportamenti più restrittivi della sua gestione.

### 8.2. Requisiti comportamentali

Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione di tipo comportamentale da parte del medico veterinario dell'équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi comportamentalisti al fine del rilascio dell'idoneità comportamentale dell'animale. Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedono un'attività di relazione e contatto, devono essere stati sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze necessarie.
L'educazione dell'animale inoltre deve essere orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il coadiutore durante l'intervento e la motivazione all'attività.
Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell'animale e non deve prevedere metodi coercitivi (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con la Legge n. 201/2010). Gli animali devono mantenere nel tempo il loro livello di preparazione attraverso un allenamento costante.
I requisiti comportamentali dell'animale devono essere monitorati durante lo svolgimento degli IAA secondo le modalità indicate dal medico veterinario dell'équipe nonché
periodicamente verificati da quest'ultimo. Inoltre, al termine del progetto di IAA, è necessario eseguire una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali modificazioni comportamentali dell'animale.
Nella cartella clinica di ogni singolo animale devono essere riportati gli esiti delle valutazioni comportamentali e del monitoraggio effettuato durante le sedute.

### 8.3. Tutela del benessere animale

L'impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress. Pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di trattamento che nei periodi d'inattività, attraverso visite cliniche e comportamentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi cambiamento fisico, fisiologico e/o comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere può essere realizzato anche attraverso il rilievo d'indicatori dello stress scientificamente validati.

Per ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione degli interventi svolti, da allegare alla cartella clinica. Essa descrive il tipo d'intervento, i dati identificativi del coadiutore dell'animale e del medico veterinario dell'équipe, la sede dell'intervento, data, ora e durata dell'intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre spetta al medico veterinario effettuare la verifica della sua corretta compilazione nonché del rispetto delle modalità di esecuzione dell'intervento affinché sia garantita la tutela degli animali. Il medico veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere psicofisico dell'animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi di impiego di ogni animale per seduta.

Il medico veterinario o il coadiutore dell'animale in caso di necessità devono disporre l'interruzione dell'intervento.

Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA deve essere garantita un'adeguata condizione di vita.

## 9. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Gli IAA, in particolare le TAA e l'EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali e dagli operatori di cui al Capitolo 4 delle presenti linee guida in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo, che comprende:

a. un corso propedeutico, un corso base e un corso avanzato del centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali

b. un corso di specializzazione post-laurea o un master nell'ambito degli IAA tenuto presso un'Università Italiana

c. un corso di perfezionamento post-laurea tenuto presso un'Università Italiana o strutture pubbliche operanti nell'ambito dell'IAA

d. titoli equipollenti italiani o esteri di cui ai punti a. e b.(la cui equipollenza sarà valutata dalla commissione regionale del Friuli Venezia Giulia in maniera insindacabile previa presentazione di un *curriculum vitae* e dei percorsi formativi da parte del richiedente).

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_46_1_DGR_1972_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1972

## DLgs 152/2006, LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la derivazione d'acqua sul torrente Siera per l'impianto idroelettrico di Culzei in Comune di Prato Carnico (VIA 483) proponenti: Alessandrini Francesco, Fabris Federico e Mocchiutti Andrea.

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;
**VISTA** la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
**VISTA** la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 11 novembre 2013 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente ed energia l'istanza da parte di Alessandrini Francesco, Fabris Federico e Mocchiutti Andrea per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990, del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante la derivazione d'acqua sul torrente Siera per l'impianto idroelettrico di Culzei in Comune di Prato Carnico;
- in data 11 dicembre 2013 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Messaggero Veneto" di data 4 dicembre 2013 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- il progetto prevede l'utilizzo a scopo idroelettrico delle acque del torrente Siera in località Culzei, a monte di Pesariis. Le infrastrutture previste (opera di presa, condotta, centrale) risultano ubicate tutte in comune di Prato Carnico e l'impianto avrà una potenza installata di 750,00 kW;
- con nota prot. n. 1657/P del 22 gennaio 2014 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi all'ARPA del Friuli Venezia Giulia e ai Servizi geologico e difesa del suolo della Direzione Centrale ambiente ed energia;
**VISTI** in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione originariamente presentata:
- Autorità di Bacino con nota prot. 183/B.2.11/2 del 7 febbraio 2014 - parere favorevole con prescrizioni;
- Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo con nota prot. IAFTZ/9/7.1/10604 del 10 febbraio 2014 - parere favorevole con prescrizioni;
- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 2014/734-UTEC del 10 febbraio 2014 - richieste integrazioni;
- A.S.S. n. 3 "Alto Friuli" con nota prot. 1835/612-3157/dip994 del 3 febbraio 2014 - parere favorevole con prescrizioni;
**CONSTATATO** che i pareri del Comune di Prato Carnico, della Provincia di Udine, del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, e del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione Centrale ambiente ed energia non sono pervenuti;
**VISTI** altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:
**VISTO** altresì il parere collaborativo di supporto tecnico-scientifico all'istruttoria dell'ARPA, espresso con nota prot. 6926-P del 28 febbraio 2014;
**CONSTATATO** che i pareri collaborativi del Servizio geologico e del Servizio difesa del suolo della Direzione Centrale ambiente ed energia non sono pervenuti;
**VISTE** le note di opposizione al progetto della Società pescatori sportivi Val Pesarina del 13 dicembre 2013 e del Centro Pescatori Sportivi della Carnia e Braulins del 13 dicembre 2013;
**RILEVATO** che, a seguito dei pareri suddetti, con nota prot. n. 6637/P di data 3 marzo 2014 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;
**VISTA** la richiesta del proponente di proroga al fine della consegna delle integrazioni pervenuta in data 29 aprile 2014, concessa con nota prot. n. 13703 di data 8 maggio 2014;
**CONSTATATO** che in data 1 luglio 2014 il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal Servizio valutazioni ambientali alle autorità ed ai soggetti che

hanno collaborato nell'istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;
**VISTI** in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione integrativa presentata:
- Autorità di Bacino con nota prot. 2080/B.2.11/2 del 27 agosto 2014 - parere favorevole con prescrizioni;
- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con nota prot. etp/2014/6740 del 25 agosto 2014 - parere favorevole con prescrizioni;
- A.S.S. n. 3 "Alto Friuli" con nota prot. 16234/4821 di data 8 luglio 2014 - parere favorevole con prescrizioni;
- Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo con nota prot. 69895 del 5 settembre 2014 - conferma parere favorevole;
**CONSTATATO** che i pareri del Comune di Prato Carnico, della Provincia di Udine, del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, e del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione Centrale ambiente ed energia non sono pervenuti;
**VISTI** altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione integrativa presentata:
- Servizio geologico con nota prot. 23912/P del 21 agosto 2014 - assenza di osservazioni;
- Servizio difesa del suolo con nota prot. 23263/P del 11 agosto 2014 - parere favorevole;
- ARPA con nota prot. 29973/P del 15 settembre 2014 - nota di supporto tecnico-scientifico all'istruttoria;
**VISTA** la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 22 settembre 2014;
**VISTO** il parere n. VIA/16/2014 relativo alla riunione del 1 ottobre 2014, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si riportano:
1) Nelle operazioni che implicano interventi a diretto contatto con le acque devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare l'intorbidamento delle stesse;
2) Il proponente dovrà evitare di disperdere nell'ambiente cemento o altri materiali;
3) A salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 4 quinquies della LR 19/1971, il soggetto esecutore dei lavori in alveo, compresa la deviazione del corso d'acqua, dovrà darne comunicazione scritta all'ETP, con anticipo di almeno cinque giorni, salvo dichiarazione dello stato di emergenza (fax 0432 482474, e-mail etp@regione.fvg.it, PEC etp@certregione.fvg.it);
4) Il proponente dovrà inserire nel Piano di monitoraggio ante operam la verifica della presenza di Crostacei Decapodi da effettuarsi con la stessa cadenza delle indagini sui pesci e nei 250 metri terminali del tratto sotteso, da ripetersi nel monitoraggio post operam qualora ne sia accertata la presenza;
5) Il proponente deve comunicare all'ETP in forma scritta e con congruo anticipo (almeno 15 giorni) le date dei campionamenti ittici previsti dal Piano di monitoraggio;
6) Il proponente deve trasmettere annualmente all'ETP una breve relazione tecnica illustrante i risultati del monitoraggio ambientale, comprendente i dati di base dei campionamenti ittici, organizzati secondo il formato allegato;
7) Il dispositivo di rilascio del DMV deve essere provvisto dei necessari strumenti ed accorgimenti atti a garantirne la costante e piena funzionalità; in particolare dovranno essere previsti sistemi di controllo dei fenomeni di deposito di materiale inerte e dei tiranti idrici in corrispondenza della luce di rilascio del deflusso minimo vitale in grado di comandare la sospensione del prelievo quando non vi sia il rilascio della portata di DMV e/o le condizioni di funzionalità della predetta luce non siano soddisfatte, fino al loro integrale ripristino;
8) Dovranno essere previste apposite modifiche strutturali atte a ridurre il rischio di inghiaiamento in corrispondenza dello sbocco della scala di risalita dei pesci;
9) Il proponente, al fine di impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e degli artt. 73 e 77 del D.Lgs. 152/2006, dovrà predisporre un piano di monitoraggio della qualità delle acque e delle portate ante e post operam al fine di verificare l'effetto della derivazione sulle biocenosi acquatiche coerente con i contenuti del DM 260/2010. Tale Piano dovrà essere verificato ed approvato da ARPA FVG e dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione;
10) Il proponente dovrà presentare idonea documentazione all'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo della Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali in cui evidenziare:
a. la compatibilità tra la localizzazione del dissabbiatore e della vasca di carico con la viabilità forestale esistente di recente realizzazione;
b. le modalità di rifacimento degli attraversamenti dei guadi lungo la strada esistente;
c. la stabilità e il mantenimento dei muri di contenimento esistenti e delle opere miste presenti lungo il tracciato;
d. il posizionamento di un congruo numero di canalette atte allo smaltimento delle acque superficiali;
e. il ripristino della pavimentazione in cis laddove interessata dai lavori;

f. una verifica circa la possibilità di usufruire del tombotto esistente per attraversare la strada provinciale. Tale documentazione dovrà essere verificata e approvata dall'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo;
11) Il materiale da scavo dovrà essere gestito secondo la normativa vigente di settore;
12) Il proponente dovrà sottoporre a verifica e approvazione di ARPA un Piano di Monitoraggio della componente atmosferica che individui le modalità di tutela dei recettori sensibili individuati, quantifichi le emissioni polverose determinate dalle lavorazioni e preveda opportune soluzioni a mitigazione dell'impatto arrecato;
13) Il proponente dovrà integrare il Piano di Monitoraggio presentato, prevedendone l'esecuzione delle operazioni ante operam nell'anno immediatamente antecedente la prevista realizzazione dell'opera. Sarà necessario integrare gli elementi scelti per il monitoraggio e sottoporre a verifica e approvazione di ARPA FVG il suddetto Piano;
14) Il proponente dovrà integrare il Piano di Monitoraggio presentato specificando che il rispetto dei limiti acustici dovranno essere verificati al recettore più vicino, distante circa 65 m dalla centrale di produzione;
15) Il proponente dovrà concordare con il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le tempistiche per il taglio della vegetazione e dovrà effettuare alcune piantumazioni, da concordare in quantità ed essenze con il medesimo Servizio, nel tratto di aree prative e boscate interessate dalla posa della condotta forzata e nella zona di realizzazione dell'edificio della centrale, al fine di consentire un adeguato mascheramento delle opere realizzate ed uno sviluppo arboreo - arbustivo congruo con le caratteristiche della vegetazione locale;
16) Al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate, nel rispetto dell'assetto paesaggistico e vegetazionale circostante utilizzando esclusivamente specie autoctone per le attività di rinverdimento e rimboschimento;
17) Al fine di garantire la sostenibilità dell'impatto arrecato al sistema idrico, il proponente dovrà prevedere un DMV pari a 50 l/s nel primo anno di derivazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in progetto, procedendo annualmente ad una graduale riduzione dello stesso, fino al minimo previsto dal progetto pari a 20 l/s, a condizione che ogni anno venga verificato almeno il mantenimento dello stato di qualità ambientale del tratto sotteso da derivazione. I risultati del monitoraggio dovranno essere validati da ARPA FVG;
**RILEVATO** che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;
**RILEVATO** in particolare che,come risulta dal predetto parere:
- nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui all'allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di valutazione di impatto ambientale;
- la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990;

**CONSIDERATO** che la Commissione sopra citata, per quanto riguarda il contesto territoriale ed ambientale interessato dal progetto, ha rilevato:
- una sostanziale non contrastanza delle azioni progettuali con gli obiettivi della pianificazione territoriale di settore;
- l'esiguità del tratto sotteso dall'impianto in progetto rispetto al valore complessivo;
- un'interferenza della derivazione sul trasporto del materiale organico o un'eventuale interferenza diretta con la portata del torrente Pesarina, il cui peso sarebbe pari a 1/10 del peso complessivo del bacino restante a quella sezione;
- non sono presenti scarichi lungo il tratto sotteso dalla derivazione;

**RILEVATO** inoltre che la Commissione, relativamente alla portata di DMV, ha evidenziato che:
- la proposta progettuale di 20 l/s è superiore a quella risultante dall'applicazione dell'algoritmo di calcolo del Piano Regionale Territoriale Acque (8,58 l/s);
- l'ARPA, sulla base della Delibera 4/2007 dell'Autorità di Bacino regionale, ritiene maggiormente coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale stabilire un valore minimo di rilascio pari a 50 l/s;
- anche se l'impostazione del DMV proposto è conforme alle misure di salvaguardia del PRTA, alle luce di quanto valutato da ARPA, si prevede un'apposita prescrizione al fine di garantire la sostenibilità dell'impatto arrecato al sistema idrico e alle componenti ambientali ad esso correlate;
- il tratto sotteso viene alimentato da numerosi apporti laterali e non sembra presentare significative dispersioni in subalveo;

**CONSIDERATO** che la Commissione ha ritenuto che la derivazione in oggetto possa essere compatibile con gli obiettivi di raggiungimento/mantenimento dello stato di qualità BUONO, imposto dalla

Direttiva 2000/60/CE entro il 2015, in quanto:
- la stazione di campionamento UD23 di ARPA, posizionata sul Torrente Pesarina circa 900 metri a valle della confluenza del Siera nel Pesarina stesso, ha rilevato uno stato ecologico di giudizio pari a SUFFICIENTE; tale giudizio è determinato unicamente dalla componente macrozoobentonica, la quale è influenzata dalla presenza di derivazioni per produzione idroelettrica presenti a monte e di scarichi urbani;
- proprio riguardo la comunità macrozoobentonica, il proponente rileva sul Siera un risultato pari al BUONO, anche se non è stato possibile valutare tale parametro con la dovuta ripetibilità temporale e, di conseguenza, tale informazione costituisce una valutazione preliminare che dovrà essere oggetto di opportuni monitoraggi;
- i campionamenti circa lo stato di qualità ambientale per le componenti interessate effettuati dal proponente hanno rilevato una condizione pari al giudizio BUONO, a meno dell'ISECI che, però, viene valutato considerando la Trota Fario quale specie alloctona e tale variabile inficia l'intero giudizio, come evidenziato da Goltara e Schipani del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale nel 2010, che propongo un differente metodo di calcolo del parametro che, sulla base delle medesime condizioni, in altri casi ha notevolmente modificato il giudizio di qualità ecologica;
- è plausibile che le condizioni ecologiche del Torrente Pesarina siano minimamente influenzate dalle condizioni ecologiche del Rio Siera stanti i rapporti dimensionali dei bacini afferenti e stante il fatto che la portata derivata verrà scaricata a monte della confluenza nel Torrente Pesarina;
- è altresì plausibile ipotizzare che le condizioni del Rio Siera siano migliori di quelle del Pesarina in quanto non attualmente influenzate da alcuna derivazione idroelettrica o da scarichi fognari (mentre invece sono presenti sul Pesarina e ne influenzano lo stato di qualità ecologica);
- comunque tutte le componenti concorrenti al giudizio sullo stato ecologico del corpo idrico dovranno essere oggetto di continuo monitoraggio al fine di garantire il loro non peggioramento a seguito della derivazione;
**RILEVATO** che la Commissione nel precitato parere, relativamente ad altri possibili impatti, ha evidenziato che:
- si prevede di mitigare adeguatamente gli impatti nei confronti della matrice atmosferica generati prevalentemente dalle normali attività di cantiere necessarie all'esecuzione delle opere previste in progetto;
- gli impatti a carico della componente acustica sono stati valutati in modo esaustivo, e ad ulteriore garanzia della sostenibilità dell'impatto si prevede di integrare il piano di monitoraggio, così come suggerito da ARPA, con la specificazione che la verifica dei livelli sonori venga effettuata in corrispondenza del recettore più vicino, posto a circa 65 metri;
- la componente suolo e sottosuolo viene interessata in modo marginale in quanto le operazioni produrranno un quantitativo di materiale in esubero relativamente modesto. Il proponente non avendo presentato il Piano di Utilizzo relativamente alle terre e rocce da scavo avrà la facoltà di procedere secondo quanto disposto dalla L 98/2013 o gestendo il materiale secondo la normativa sui rifiuti;
- il disturbo arrecato dal traffico addizionale derivante dalle operazioni di cantiere è da ritenersi sostenibile essendo il traffico complessivo generato quantificato pari ad un massimo di 16 camion/giorno;
- in relazione alla riduzione di superficie boscata il proponente quantifica la stessa in 1670 m2, utilizzando il più possibile la viabilità esistente e limitando al minimo le superfici interessate;
**CONSTATATO** altresì che, come emerge dal suddetto parere risulta che le osservazioni presentate dalla Società pescatori sportivi Val Pesarina e dal Centro Pescatori Sportivi della Carnia e Braulins sono state opportunamente prese in considerazione all'interno dell'istruttoria e trovano opportuno riscontro nelle considerazioni esposte dall'Ente Tutela Pesca del FVG, il quale ha ritenuto di prescrivere opportune azioni mitigative dell'impatto nei confronti della fauna ittica;
**CONSIDERATO** in sintesi che, sotto il profilo localizzativo e strutturale, l'insieme delle prescrizioni proposte possono limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto potenziale;
**RITENUTO** di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;
**RITENUTO**, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 - il progetto riguardante la derivazione d'acqua sul torrente Siera per l'impianto idroelettrico di Culzei in Comune di Prato Carnico, presentato da Alessandrini Francesco, Fabris Federico e Mocchiutti Andrea, con le suddette prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;
**RICORDATO** che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

**VISTO** l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

**DELIBERA**

**A)** Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato da Alessandrini Francesco, Fabris Federico e Mocchiutti Andrea - riguardante la derivazione d'acqua sul torrente Siera per l'impianto idroelettrico di Culzei in Comune di Prato Carnico.
Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1) Nelle operazioni che implicano interventi a diretto contatto con le acque devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare l'intorbidamento delle stesse;
2) Il proponente dovrà evitare di disperdere nell'ambiente cemento o altri materiali;
3) A salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 4 quinquies della LR 19/1971, il soggetto esecutore dei lavori in alveo, compresa la deviazione del corso d'acqua, dovrà darne comunicazione scritta all'ETP, con anticipo di almeno cinque giorni, salvo dichiarazione dello stato di emergenza (fax 0432 482474, e-mail etp@regione.fvg.it, PEC etp@certregione.fvg.it);
4) Il proponente dovrà inserire nel Piano di monitoraggio ante operam la verifica della presenza di Crostacei Decapodi da effettuarsi con la stessa cadenza delle indagini sui pesci e nei 250 metri terminali del tratto sotteso, da ripetersi nel monitoraggio post operam qualora ne sia accertata la presenza;
5) Il proponente deve comunicare all'ETP in forma scritta e con congruo anticipo (almeno 15 giorni) le date dei campionamenti ittici previsti dal Piano di monitoraggio;
6) Il proponente deve trasmettere annualmente all'ETP una breve relazione tecnica illustrante i risultati del monitoraggio ambientale, comprendente i dati di base dei campionamenti ittici, organizzati secondo il formato allegato;
7) Il dispositivo di rilascio del DMV deve essere provvisto dei necessari strumenti ed accorgimenti atti a garantirne la costante e piena funzionalità; in particolare dovranno essere previsti sistemi di controllo dei fenomeni di deposito di materiale inerte e dei tiranti idrici in corrispondenza della luce di rilascio del deflusso minimo vitale in grado di comandare la sospensione del prelievo quando non vi sia il rilascio della portata di DMV e/o le condizioni di funzionalità della predetta luce non siano soddisfatte, fino al loro integrale ripristino;
8) Dovranno essere previste apposite modifiche strutturali atte a ridurre il rischio di inghiaiamento in corrispondenza dello sbocco della scala di risalita dei pesci;
9) Il proponente, al fine di impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e degli artt. 73 e 77 del D.Lgs. 152/2006, dovrà predisporre un piano di monitoraggio della qualità delle acque e delle portate ante e post operam al fine di verificare l'effetto della derivazione sulle biocenosi acquatiche coerente con i contenuti del DM 260/2010. Tale Piano dovrà essere verificato ed approvato da ARPA FVG e dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione;
10) Il proponente dovrà presentare idonea documentazione all'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo della Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali in cui evidenziare:
a. la compatibilità tra la localizzazione del dissabbiatore e della vasca di carico con la viabilità forestale esistente di recente realizzazione;
b. le modalità di rifacimento degli attraversamenti dei guadi lungo la strada esistente;
c. la stabilità e il mantenimento dei muri di contenimento esistenti e delle opere miste presenti lungo il tracciato;
d. il posizionamento di un congruo numero di canalette atte allo smaltimento delle acque superficiali;
e. il ripristino della pavimentazione in cis laddove interessata dai lavori;
f. una verifica circa la possibilità di usufruire del tombotto esistente per attraversare la strada provinciale.
Tale documentazione dovrà essere verificata e approvata dall'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo;
11) Il materiale da scavo dovrà essere gestito secondo la normativa vigente di settore;
12) Il proponente dovrà sottoporre a verifica e approvazione di ARPA un Piano di Monitoraggio della componente atmosferica che individui le modalità di tutela dei recettori sensibili individuati, quantifichi le emissioni polverose determinate dalle lavorazioni e preveda opportune soluzioni a mitigazione dell'impatto arrecato;
13) Il proponente dovrà integrare il Piano di Monitoraggio presentato, prevedendone l'esecuzione delle operazioni ante operam nell'anno immediatamente antecedente la prevista realizzazione dell'opera. Sarà necessario integrare gli elementi scelti per il monitoraggio e sottoporre a verifica e approvazione di ARPA FVG il suddetto Piano;

14) Il proponente dovrà integrare il Piano di Monitoraggio presentato specificando che il rispetto dei limiti acustici dovranno essere verificati al recettore più vicino, distante circa 65 m dalla centrale di produzione;
15) Il proponente dovrà concordare con il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le tempistiche per il taglio della vegetazione e dovrà effettuare alcune piantumazioni, da concordare in quantità ed essenze con il medesimo Servizio, nel tratto di aree prative e boscate interessate dalla posa della condotta forzata e nella zona di realizzazione dell'edificio della centrale, al fine di consentire un adeguato mascheramento delle opere realizzate ed uno sviluppo arboreo - arbustivo congruo con le caratteristiche della vegetazione locale;
16) Al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate, nel rispetto dell'assetto paesaggistico e vegetazionale circostante utilizzando esclusivamente specie autoctone per le attività di rinverdimento e rimboschimento;
17) Al fine di garantire la sostenibilità dell'impatto arrecato al sistema idrico, il proponente dovrà prevedere un DMV pari a 50 l/s nel primo anno di derivazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in progetto, procedendo annualmente ad una graduale riduzione dello stesso, fino al minimo previsto dal progetto pari a 20 l/s, a condizione che ogni anno venga verificato almeno il mantenimento dello stato di qualità ambientale del tratto sotteso da derivazione. I risultati del monitoraggio dovranno essere validati da ARPA FVG.
**B)** Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso.
**C)** Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.
**D)** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_46_1_ADC_AMB ENERGO CONS BPI_1_TESTO

## Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Gorizia

### Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso idroelettrico (Impianto Aesontium).

Il sig. Enzo Lorenzon nato a Ponte di Piave (TV) il 31.07.1949 C.F. LRNNZE49L31G846U in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina con sede in via Roma, 58 a Ronchi dei Legionari (GO), ha presentato, in data 19 giugno 2014 domanda di concessione, e successive integrazioni per la derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, in sponda sinistra del Isonzo in Comune di Gorizia, alla quota di 42,00 m s.l.m., nella misura di 10.000 l/sec massimi, 6.469 l/sec medi e 4.000 l/sec minimi, per la produzione, con un salto indicato di 3,85 m, della potenza nominale media di 244,17 kW e con restituzione delle acque alla quota di 39,45 m s.l.m.m., in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua.
La domanda riguarda un impianto di derivazione tecnicamente incompatibile con quello previsto dalla domanda, presentata in data 16 maggio 2014, dal sig. Alberto Voltolina nato a Chioggia il 15.04.1972 C.F. VLTLRT72D15C638W e dalla società Domus Brenta S.r.l. con sede in via Isola, 6 Piazzola sul Brenta (PD).
In quanto presentata entro i termini stabiliti dall'art. 7, comma 9, del R.D. 1775/1933, l'istanza si configura come concorrente alla citata domanda, fatte salve future determinazioni, anche in dipendenza dagli esiti degli adempimenti istruttori preliminari.

Successivamente all'emissione del parere vincolante della competente Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Gorizia, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art.14, della L.R. 7/2000 si informa che il responsabile del procedimento è l'ing. Roberto Schak e il responsabile dell'istruttoria è l'ing. Graziano Stefanutti. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1103 di data 21 giugno 2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180. Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Gorizia, 29 ottobre 2014

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
ing. Roberto Schak

14_46_1_ADC_AMB ENERGO DOMUS BRENTA _1_TESTO

## Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Gorizia

### Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso idroelettrico (Impianto Ponte VIII Agosto).

Il sig. Alberto Voltolina nato a Chioggia il 15.04.1972 C.F. VLTLRT72D15C638W e la società Domus Brenta S.r.l. con sede in via Isola, 6 Piazzola sul Brenta (PD) hanno presentato, in data 16 maggio 2014 domanda di concessione, e successive integrazioni per la derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, in sponda sinistra del Isonzo in Comune di Gorizia, alla quota di 42,60 m s.l.m., nella misura di 60.000 l/sec massimi, 28.450 l/sec medi e 6.000 l/sec minimi, per la produzione, con un salto indicato di 4,30 m, della potenza nominale media di 1200,10 kW e con restituzione delle acque alla quota di 39,20 m s.l.m.m., in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua.
Successivamente all'emissione del parere vincolante della competente Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Gorizia, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art.14, della L.R. 7/2000 si informa che il responsabile del procedimento è l'ing. Roberto Schak e il responsabile dell'istruttoria è l'ing. Graziano Stefanutti. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1103 di data 21 giugno 2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180. Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Gorizia, 29 ottobre 2014

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
ing. Roberto Schak

14_46_1_ADC_AMB ENERUD SOSTERO TRAVERSO_1_TESTO

## Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

### Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione d'acqua ad uso irriguo alla ditta Sostero Traverso Ss Società Agricola di Pavia di Udine (UD).

La ditta Sostero Traverso s.s. Società Agricola, con sede legale in Comune di Pavia di Udine Via Cavour 8 Fr. Persereano, ha chiesto, in data 07/05/2014 la concessione per derivare mod. 0,40 d'acqua ad uso irriguo in comune di Pavia di Udine Fr. Persereano Fg. 35 Mapp. 132.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela

acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 12/11/2014 e pertanto fino al giorno 26/11/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 03/12/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Pavia di Udine.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento ing. Roberto Schak, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 07/05/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Roberto Schak

14_46_1_ADC_SEGR GEN LFOND EDITTO 13-11 PROSECCO_I PUBBL_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

### Completamento del libro fondiario del CC di Prosecco 11/COMP/13. I pubblicazione dell'Editto della Corte d'Appello di Trieste emesso con provvedimento del 30 settembre 2014.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 30 settembre 2014 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

**CORTE D'APPELLO DI TRIESTE**

riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
dott. Alberto Da Rin - Presidente
dott. Salvatore Daidone - Consigliere
dott. Manila Salvà - Consigliere relatore
in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929,

**RENDE NOTO**

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Prosecco con l'inclusione in una neoformata Partita Tavolare dell'immobile contrassegnato dalla p.c. n. 808/2 di mq. 231 non censita nelle Pubbliche Tavole con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Dario Kante, nato a Trieste il 23.4.1952 e Sonia Kante, nata a Trieste il 15.5.1957; che alla neoformata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 15 febbraio 2015;
che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare o estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

**INVITA**

tutte quelle persone che:
a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;
b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio

tavolare di Trieste entro il 30.11.2014, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.
L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.
Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.
Così deliberato in Trieste il 30 settembre 2014

IL PRESIDENTE:
dott Alberto Da Rin
IL CONSIGLIERE RELATORE:
dott. Manila Salvà

14_46_1_ADC_SEGR GEN UTCERV_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 844/14 presentato il 08/05/2014
GN 1540/14 presentato il 08/08/2014
GN 1640/14 presentato il 05/09/2014
GN 1656/14 presentato il 10/09/2014
GN 1662/14 presentato il 11/09/2014
GN 1700/14 presentato il 17/09/2014
GN 1701/14 presentato il 17/09/2014
GN 1703/14 presentato il 17/09/2014
GN 1726/14 presentato il 24/09/2014
GN 1741/14 presentato il 25/09/2014
GN 1743/14 presentato il 25/09/2014
GN 1747/14 presentato il 26/09/2014
GN 1757/14 presentato il 26/09/2014
GN 1758/14 presentato il 26/09/2014
GN 1764/14 presentato il 30/09/2014
GN 1767/14 presentato il 30/09/2014
GN 1770/14 presentato il 01/10/2014
GN 1771/14 presentato il 01/10/2014
GN 1774/14 presentato il 01/10/2014
GN 1776/14 presentato il 01/10/2014
GN 1777/14 presentato il 02/10/2014
GN 1785/14 presentato il 02/10/2014
GN 1786/14 presentato il 02/10/2014
GN 1787/14 presentato il 02/10/2014
GN 1788/14 presentato il 03/10/2014
GN 1791/14 presentato il 03/10/2014
GN 1792/14 presentato il 03/10/2014
GN 1793/14 presentato il 03/10/2014
GN 1794/14 presentato il 03/10/2014
GN 1796/14 presentato il 03/10/2014
GN 1797/14 presentato il 03/10/2014
GN 1798/14 presentato il 06/10/2014
GN 1799/14 presentato il 06/10/2014
GN 1800/14 presentato il 06/10/2014
GN 1804/14 presentato il 07/10/2014
GN 1805/14 presentato il 07/10/2014
GN 1807/14 presentato il 07/10/2014
GN 1808/14 presentato il 07/10/2014
GN 1820/14 presentato il 07/10/2014
GN 1824/14 presentato il 08/10/2014
GN 1825/14 presentato il 08/10/2014
GN 1829/14 presentato il 09/10/2014
GN 1832/14 presentato il 10/10/2014
GN 1833/14 presentato il 10/10/2014
GN 1834/14 presentato il 10/10/2014
GN 1836/14 presentato il 10/10/2014
GN 1838/14 presentato il 10/10/2014
GN 1852/14 presentato il 10/10/2014
GN 1855/14 presentato il 13/10/2014
GN 1856/14 presentato il 13/10/2014
GN 1896/14 presentato il 17/10/2014
GN 1897/14 presentato il 17/10/2014
GN 1899/14 presentato il 17/10/2014

14_46_1_ADC_SEGR GEN UTMONF_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3370/14 presentato il 03/10/2014
GN 3457/14 presentato il 09/10/2014
GN 3458/14 presentato il 09/10/2014
GN 3468/14 presentato il 09/10/2014

GN 3469/14 presentato il 09/10/2014
GN 3473/14 presentato il 10/10/2014
GN 3479/14 presentato il 10/10/2014
GN 3483/14 presentato il 13/10/2014
GN 3485/14 presentato il 13/10/2014
GN 3501/14 presentato il 15/10/2014
GN 3508/14 presentato il 16/10/2014
GN 3523/14 presentato il 16/10/2014
GN 3524/14 presentato il 16/10/2014
GN 3525/14 presentato il 16/10/2014
GN 3526/14 presentato il 16/10/2014
GN 3527/14 presentato il 16/10/2014
GN 3529/14 presentato il 16/10/2014
GN 3532/14 presentato il 17/10/2014
GN 3535/14 presentato il 17/10/2014
GN 3544/14 presentato il 17/10/2014
GN 3555/14 presentato il 17/10/2014
GN 3559/14 presentato il 20/10/2014
GN 3561/14 presentato il 20/10/2014
GN 3562/14 presentato il 20/10/2014
GN 3601/14 presentato il 21/10/2014
GN 3607/14 presentato il 22/10/2014
GN 3608/14 presentato il 22/10/2014
GN 3610/14 presentato il 22/10/2014
GN 3613/14 presentato il 22/10/2014
GN 3614/14 presentato il 22/10/2014
GN 3615/14 presentato il 22/10/2014
GN 3616/14 presentato il 22/10/2014
GN 3617/14 presentato il 22/10/2014
GN 3618/14 presentato il 22/10/2014
GN 3622/14 presentato il 22/10/2014
GN 3624/14 presentato il 23/10/2014
GN 3627/14 presentato il 23/10/2014
GN 3629/14 presentato il 23/10/2014
GN 3633/14 presentato il 23/10/2014
GN 3634/14 presentato il 23/10/2014

14_46_1_ADC_SEGR GEN UTTS_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 11892/13 presentato il 05/11/2013
GN 13021/13 presentato il 03/12/2013
GN 624/14 presentato il 22/01/2014
GN 976/14 presentato il 30/01/2014
GN 1842/14 presentato il 20/02/2014
GN 2178/14 presentato il 03/03/2014
GN 3083/14 presentato il 27/03/2014
GN 3196/14 presentato il 31/03/2014
GN 3221/14 presentato il 31/03/2014
GN 3298/14 presentato il 02/04/2014
GN 3598/14 presentato il 09/04/2014
GN 4183/14 presentato il 29/04/2014
GN 4186/14 presentato il 29/04/2014
GN 4191/14 presentato il 29/04/2014
GN 4274/14 presentato il 02/05/2014
GN 4353/14 presentato il 06/05/2014
GN 4389/14 presentato il 07/05/2014
GN 5301/14 presentato il 30/05/2014
GN 5455/14 presentato il 05/06/2014
GN 5489/14 presentato il 06/06/2014
GN 5621/14 presentato il 09/06/2014
GN 5633/14 presentato il 09/06/2014
GN 5635/14 presentato il 09/06/2014
GN 5638/14 presentato il 09/06/2014
GN 5715/14 presentato il 11/06/2014
GN 5716/14 presentato il 11/06/2014
GN 5717/14 presentato il 11/06/2014
GN 5718/14 presentato il 11/06/2014
GN 5776/14 presentato il 12/06/2014
GN 5895/14 presentato il 16/06/2014
GN 6015/14 presentato il 19/06/2014
GN 6016/14 presentato il 19/06/2014
GN 6090/14 presentato il 23/06/2014
GN 6456/14 presentato il 02/07/2014
GN 6549/14 presentato il 07/07/2014
GN 6783/14 presentato il 10/07/2014
GN 6916/14 presentato il 15/07/2014
GN 7040/14 presentato il 17/07/2014
GN 7044/14 presentato il 17/07/2014
GN 7160/14 presentato il 21/07/2014
GN 7161/14 presentato il 21/07/2014
GN 7238/14 presentato il 22/07/2014
GN 7255/14 presentato il 22/07/2014
GN 7472/14 presentato il 28/07/2014
GN 7636/14 presentato il 30/07/2014
GN 7715/14 presentato il 01/08/2014
GN 7739/14 presentato il 01/08/2014
GN 7763/14 presentato il 01/08/2014
GN 7819/14 presentato il 04/08/2014
GN 7820/14 presentato il 04/08/2014
GN 7821/14 presentato il 04/08/2014
GN 7822/14 presentato il 04/08/2014
GN 7948/14 presentato il 06/08/2014
GN 7950/14 presentato il 06/08/2014
GN 8195/14 presentato il 13/08/2014
GN 8197/14 presentato il 13/08/2014
GN 8198/14 presentato il 13/08/2014
GN 8199/14 presentato il 13/08/2014
GN 8224/14 presentato il 18/08/2014
GN 8256/14 presentato il 19/08/2014
GN 8381/14 presentato il 25/08/2014
GN 8382/14 presentato il 25/08/2014
GN 8383/14 presentato il 25/08/2014
GN 8388/14 presentato il 26/08/2014
GN 8389/14 presentato il 26/08/2014
GN 8417/14 presentato il 27/08/2014

GN 8529/14 presentato il 28/08/2014
GN 8530/14 presentato il 28/08/2014
GN 9116/14 presentato il 16/09/2014
GN 9269/14 presentato il 19/09/2014
GN 9435/14 presentato il 24/09/2014
GN 9745/14 presentato il 01/10/2014
GN 9769/14 presentato il 02/10/2014

14_46_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS COMPL OPICINA_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

### Pubblicazione ex art. 27, comma 2 della LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di Opicina n. 3/COMP/14

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alle p.c.n. 5435/3 ente urbano di mq. 6, p.c.n. 305/3 ente urbano di mq. 6 e p.c.n. 5436/2 ente urbano di mq. 6 (quali corrispondenti rispettivamente alle frazioni 'I' in azzurro, 'II' in arancio e 'III' in verde tutte di tq. 1,67 del cat. 4810), del Comune Censuario di OPICINA.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 12 novembre 2014.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
Fabio Lazzari

# **Parte Terza** Gare, avvisi e concorsi

14_46_3_AVV_ASS INTERCOM VC_COM MALBORGHETTO_2PRPC-PAC_011

## Associazione Intercomunale “Valcanale” - Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)

Avviso di adozione della variante n. 2 al PRCP/PAC dell’abitato di Malborghetto.

**IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA DELL’UFFICIO COMUNE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “VALCANALE”**

Visto l’art. 25, comma 2, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l’art. 7, comma 7, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Regione n. 086/Pres del 20-3-08;

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30-04-2014, esecutiva, è stata adottata la Variante n.2 al P.R.C.P./P.A.C. della zona A - MALBORGHETTO.

Per quanto disposto dal comma 2 del citato art. 25, L.R. n. 5/2007, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati verrà depositata, a far data dal 12-11-2014 presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dagli strumenti urbanistici adottati potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Malborghetto, 30 ottobre 2014

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “VALCANALE”
UFFICIO COMUNE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA:
ing. arch. Amedeo Aristei

14_46_3_AVV_COM BUJA_DET 346_REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLABILE_006

## Comune di Buja (UD) - Ufficio Espropri

Realizzazione itinerario ciclabile: Tomba - Scuola Media - Zona Sportiva Polvaries. Provvedimento di acquisizione al Patrimonio Indisponibile di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico soggetto a condizione sospensiva. Determinazione n. 346 del 20.10.2014.

**IL RESPONSABILE**

(omissis)

**DETERMINA**

## Art. 1

Ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 per i motivi citati in premessa, sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Buja - con sede in Buja in P.zza S. Stefano, n. 3 - codice fiscale 00370360307 - gli immobili di seguito catastalmente indicati:
F° 13 - mapp. 843 - mq. 33,
F° 13 - mapp. 866 - mq. 10,
F° 15 - mapp. 2210 - mq. 5,
F° 15 - mapp. 2215 - mq. 15,
F° 15 - mapp. 2219 - mq. 21,
F° 15 - mapp. 2163 - mq. 44,
F° 15 - mapp. 2165 - mq. 69,
F° 15 - mapp. 2183 - mq.104,
F° 15 - mapp. 2185 - mq. 26,
F° 15 - mapp. 2187 - mq. 43,
F° 16 - mapp. 2354 - mq. 40,
F° 17 - mapp. 1288 - mq. 339.

## (**Artt. 2-...-6** omissis)

Buja, 27 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
p.i. Armando Sant

---

14_46_3_AVV_COM FORGARIA NEL FRIULI_PCCA_008

# Comune di Forgaria nel Friuli (UD)
## Avviso di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTTONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO**

Vista la L.R. 18.06.2007, n.16, art.23 e successive modifiche ed integrazioni

**RENDE NOTO**

che con delibera del consiglio comunale n. 25 del 03/10/2014, esecutiva, sono state esaminate le osservazioni presentate ed approvato ai sensi della L.R. 18/06/2007 n. 16 e s.m.i. il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).
Forgaria nel Friuli, 30 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i Pietro De Nardo

---

14_46_3_AVV_COM LIGNANO SABBIADORO_49 PRGC_010

# Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
## Avviso di adozione della variante n. 49 al PRGC.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Visto l'art. 63, comma 5, della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del DPGR n. 086/Pres. del 20 marzo 2008;

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 28/10/2014 è stata adottata la Variante n. 49 al PRGC, relativa alla modifica delle NTA per zona Servizi S4e - soggiorno per vacanza di turismo sociale e S4g - struttura assistenziale per disabili.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del la L.R. 5/2007 la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, verrà depositata presso la Segreteria e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Lignano Sabbiadoro per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante gli orari di apertura al pubblico.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà formulare osservazioni e opposizioni alla Variante, in forma scritta, indirizzate all'amministrazione comunale.
Si rende noto inoltre che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 21/10/2014, si è disposto di non assoggettare detta Variante alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e alla L.R. n.16/2008.
Lignano Sabbiadoro, 30 ottobre 2014

Per il Responsabile del Settore
arch. Elisa Turco
IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Francesco Lenardi

14_46_3_AVV_COM MARTIGNACCO_40 PRGC_005

## Comune di Martignacco (UD)
Avviso di adozione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

**IL TITOLARE DI P.O.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5, della L.R. 5/2007 e s.m.i. e dell'art. 17 c. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres e s.m.i.

**RENDE NOTO**

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.10.2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stata adottata la variante n. 40 al Piano Regolatore Generale Comunale di Martignacco, non sostanziale ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. a) della L.R. 5/2007 e s.m.i.
Che la predetta Deliberazione con i relativi elaborati tecnici costituenti la variante stessa saranno depositati presso l'Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata in via Della Libertà n. 1 per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, nelle medesime ore di apertura al pubblico dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Martignacco, 30 ottobre 2014

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
arch. Andrea Giorgiutti

14_46_3_AVV_COM MARTIGNACCO_ADEG PIANO SETTORE GRANDI VENDITE_012

## Comune di Martignacco (UD)
Avviso di adozione dell'adeguamento del "Piano di settore per l'individuazione delle Grandi Strutture di Vendita" alle norme introdotte dalla LR 9 agosto 2012, n. 15 e LR 21 dicembre 2012 n. 26 senza modificazioni al vigente PRGC.

**IL TITOLARE DI P.O.**

Visto l'articolo 63 bis, comma 20, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
Vista la L.R. 29/2005 (così come modificata dalle LL.RR. 15/2012 e 26/2012);

**RENDE NOTO**

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27.10.2014, esecutiva ai sensi di Legge, è sta-

to adottato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della L.R. 29/2005 (così come modificata dalle LL.RR. 15/2012 e 26/2012), l'aggiornamento del "Piano di settore per l'individuazione delle Grandi Strutture di Vendita" (art. 15, comma 2, L.R. 29/2005);
che gli elaborati di Piano adottati non producono autonomamente variante allo strumento urbanistico generale comunale vigente ma ne integrano le indicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63 bis, comma 20, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
che la predetta Deliberazione con i relativi elaborati tecnici saranno depositati presso l'Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata in via Della Libertà n. 1 per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, nelle medesime ore di apertura al pubblico dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali.
Martignacco, 30 ottobre 2014

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE:
arch. Andrea Giorgiutti

---

14_46_3_AVV_COM PALAZZOLO DELLO STELLA_58 PRGC_1_TESTO

## Comune di Palazzolo dello Stella (UD)
## Avviso di approvazione del progetto preliminare per i lavori di realizzazione di un area ricreativa sportiva e scolastica nel capoluogo che costituisce adozione della variante n. 58 al vigente Piano regolatore generale comunale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 17 del D.P.Reg. 20/03/08 n. 086/Pres. e del comma 5 dell'art. 63 della L.R. 23/02/07 n. 5

**RENDE NOTO**

che con deliberazione consiliare n. XXX del 06 novembre 2014, è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di realizzazione di un area ricreativa sportiva e scolastica nel capoluogo che costituisce adozione della variante n. 58 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale.
La variante di cui trattasi, completa degli elaborati e della deliberazione consiliare, verrà depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR.
Entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'ufficio Protocollo del Comune, osservazioni alle varianti suddette su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati dagli stessi piani possono presentare opposizioni.
Palazzolo dello Stella, 7 novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
geom. Gabriele Dri

---

14_46_3_AVV_COM PAVIA DI UDINE_PAC IMMOBILIARE GEMONESE SPA_003

## Comune di Pavia di Udine (UD)
## Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "Griulis" in frazione Lauzacco, interessante i terreni di proprietà della società Immobiliare Gemonese Spa di Gemona del Friuli.

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL' AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

VISTO l'art. 25, comma 2°, della L.R. n° 5 dd. 23.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni

**RENDE NOTO**

che, con Deliberazione della Giunta Comunale del 13.10.2014, n° 109, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai sensi dell'art. 25, comma 1° della Legge succitata, il Piano Attuativo Comunale di iniziativa

privata denominato “GRIULIS”in frazione Lauzacco, interessante i terreni di proprietà della società IMMOBILIARE GEMONESE SPA di Gemona del Friuli.
Pavia di Udine, 27 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Serena Mestroni

14_46_3_AVV_COM PAVIA DI UDINE_PCCA_002

## Comune di Pavia di Udine (UD)
Avviso di adozione e deposito del Piano comunale di classificazione acustica ai sensi della LR 16/2007 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Visto l’art. 23 della L.R. 18.06.2007, n. 16;

**RENDE NOTO**

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. 16/2007 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18.06.2007, n. 16, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale in libera visione del pubblico, durante l’orario di apertura, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni.
Osservazioni ed opposizioni dovranno essere indirizzate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.
Pavia di Udine, 27 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Serena Mestroni

14_46_3_AVV_COM SUTRIO_11 PAC ZONCOLAN_009

## Comune di Sutrio (UD)
Avviso di adozione della variante n. 11 al PAC del “Demanio sciabile dello Zoncolan contenente le aree a regime PIP”.

**IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “ALTA VALLE DEL BUT”**

Ai sensi dell’articolo 25 - comma 2 - della L.R. 5/2007 1e dell’art. 7 - comma 7 - del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

**RENDE NOTO**

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22.09.2014 esecutiva nelle forme di legge, è stata adottata la variante n. 11 al PAC del “Demanio sciabile dello Zoncolan contenente le aree a regime PIP”.
Copia della deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici, rimarrà depositata presso la Segreteria del Comune per 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dal 12/11/2014, a libera visione del pubblico.
Entro tale periodo chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.
Sutrio, 29 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO:
per. ind. Iginio Plazzotta

14_46_3_AVV_COM SUTRIO_PCCA_007

## Comune di Sutrio (UD)
Avviso di adozione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "ALTA VALLE DEL BUT"**

Visto l'articolo 23 della Legge regionale 18 giugno 2007 n.16 e s.m.i.;

**RENDE NOTO**

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 28.05.2014 è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale 18 giugno 2007 n.16 e s.m.i.

Ai sensi del medesimo articolo 23, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dalla data di pubblicazione sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni.

Sutrio, 29 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO:
per. ind. Iginio Plazzotta

---

14_46_3_AVV_FVG STRADE_DECRETO 675 COMUNE PRATO CARNICO_001

# Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

## Decreto definitivo di esproprio in relazione ai lavori urgenti per la messa in sicurezza del tratto stradale dal Km. 18+200 al Km. 19+000, dal trasporto di materiale detritico proveniente dal Rio Bianco (danni alluvionali in seguito ad eventi meteorologici del 200) lungo la SR 465 "Della Forcella Lavardet e valle di S. Canciano" in Comune di Prato Carnico (UD). Decreto n. 675 dell'8/10/2014.

**IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.**

**VISTO**

(…omissis…)

**DISPONE**

il passaggio a "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Stradale" con sede a Trieste, c.f. 80014930327, del diritto di piena proprietà per 1/1, dei beni sotto indicati;

(…omissis…)

Comune di Prato Carnico
N.C.T. Foglio 19 p.c.n. 257 sup. 31 mq;
N.C.T. Foglio 19 p.c.n. 258 sup. 312 mq;
N.C.T. Foglio 19 p.c.n. 260 sup. 582 mq;
N.C.T. Foglio 19 p.c.n. 261 sup. 215 mq;
N.C.T. Foglio 19 p.c.n. 263 sup. 4650 mq;
N.C.T. Foglio 19 p.c.n. 264 sup. 1113 mq;
N.C.T. Foglio 19 p.c.n. 265 sup. 601 mq;
N.C.T. Foglio 19 p.c.n. 266 sup. 251 mq;
ditta proprietaria: AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS P.C.D.P. con sede a Prato Carnico, C.F. : 00508910304, prop. per 1/1; indennità espropriativa € 13.043,74.

(…omissis…)

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.:
avv. Roberto Paviotti

14_46_3_CNC_AZ SS1_GRADUATORIA CONCORSO 1 POSTO OSS_004

## Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore sociosanitario (cat. BS).

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/01, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Centro di Risorsa Struttura Complessa Gestione e Valorizzazione del Personale n. 572 dd. 29.09.2014, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di Operatore Sociosanitario (cat. BS).

| | Nominativo | Pratica | Orale | Titoli | Totale | Preferenza a parità punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI NAPOLI SIMONA | 30 | 30 | 9,200 | 69,200 | |
| 2 | GELLINI SILVO | 30 | 30 | 6,140 | 66,140 | |
| 3 | GALIA MARINO | 30 | 30 | 5,550 | 65,550 | |
| 4 | MARSICH MARTINA | 30 | 26 | 7,400 | 63,400 | |
| 5 | WEBER FEDERICO | 30 | 30 | 3,100 | 63,100 | |
| 6 | DORIGO ELENA | 30 | 30 | 2,375 | 62,375 | |
| 7 | CORSO PAOLO | 27 | 30 | 5,000 | 62,000 | |
| 8 | ZINI LIVIA | 27 | 25 | 9,800 | 61,800 | |
| 9 | INGUAGGIATO MICHELE | 30 | 30 | 1,500 | 61,500 | |
| 10 | BONAMICO PAOLO | 30 | 30 | 1,490 | 61,490 | |
| 11 | CRAVAGNA ALESSANDRO | 30 | 25 | 6,438 | 61,438 | |
| 12 | DI PASQUALE FABIO | 30 | 30 | 1,402 | 61,402 | |
| 13 | VERGINELLA DEBORAH | 27 | 26 | 8,400 | 61,400 | |
| 14 | SCARFIELLO PASQUALE | 30 | 30 | 1,150 | 61,150 | |
| 15 | MILOS ANNA | 30 | 30 | 0,990 | 60,990 | |
| 16 | DE GIOSA MANUELA | 30 | 30 | 0,900 | 60,900 | |
| 17 | ZORZIN LIVIANA | 30 | 27 | 3,670 | 60,670 | |
| 18 | BOZIC LILIANA | 30 | 30 | 0,650 | 60,650 | |
| 19 | BROVEDANI ANNA | 30 | 30 | 0,550 | 60,550 | |
| 20 | RASILE VALENTINA | 30 | 30 | 0,500 | 60,500 | Preferenza ex art. 3 c. 7 L. 127/97 |
| 21 | DI RUBBA SALVATORE | 30 | 30 | 0,500 | 60,500 | |
| 22 | LUXA NATASA | 30 | 30 | 0,480 | 60,480 | |
| 23 | BONIVENTO ANNALISA | 27 | 30 | 3,450 | 60,450 | |
| 24 | ZICHELLA MAURO | 27 | 30 | 3,200 | 60,200 | |
| 25 | BELLON ASTRID | 30 | 29 | 0,940 | 59,940 | |
| 26 | SCARPA GIORGIA | 27 | 30 | 2,675 | 59,675 | |
| 27 | ORELLANA IANINA MAILEN | 30 | 28 | 1,125 | 59,125 | |
| 28 | PRANDI MARIA GRAZIA | 27 | 30 | 1,970 | 58,970 | |
| 29 | PUZZER MORENA | 30 | 26 | 2,860 | 58,860 | |
| 30 | SANTO RICCARDO CESARE | 27 | 30 | 1,700 | 58,700 | |
| 31 | ARSENI PATRIZIA | 27 | 27 | 4,640 | 58,640 | |
| 32 | RADOICOVICH DANIELE | 30 | 28 | 0,500 | 58,500 | |
| 33 | VATTOVANI ANGELA | 27 | 30 | 1,430 | 58,430 | |
| 34 | ZAINI ALESSANDRA | 27 | 28 | 2,900 | 57,900 | |
| 35 | PRENESTI' GIUSEPPINA | 27 | 30 | 0,850 | 57,850 | |
| 36 | PALLA MASSIMILIANO | 27 | 30 | 0,760 | 57,760 | |
| 37 | LOMBARDO GASPARE | 24 | 30 | 3,680 | 57,680 | |
| 38 | MANCINO MARIA CILINA | 27 | 30 | 0,563 | 57,563 | |

| | Nominativo | Pratica | Orale | Titoli | Totale | Preferenza a parità punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | PISCHIUTTI MARCO | 27 | 30 | 0,500 | 57,500 | Preferenza ex art. 5 c. 4 DPR 487/94 |
| 40 | DI MAIO PROVVIDENZA STEFANIA | 30 | 26 | 1,500 | 57,500 | |
| 41 | DIJUST MARCO | 30 | 26 | 1,452 | 57,452 | |
| 42 | FONDA MARTINA | 27 | 29 | 1,413 | 57,413 | |
| 43 | BREGOLIN GIOVANNA | 27 | 26 | 4,386 | 57,386 | |
| 44 | ZAMBELLI MARIA TERESA | 27 | 30 | 0,270 | 57,270 | |
| 45 | BADALUCCO ANGELO | 30 | 21 | 6,200 | 57,200 | |
| 46 | MARCHESINI GRAZIELLA | 30 | 22 | 5,100 | 57,100 | |
| 47 | CERNECCA SILVIA | 30 | 27 | 0,050 | 57,050 | |
| 48 | VENUTI ORIETTA | 27 | 30 | 0,000 | 57,000 | Preferenza ex art. 3 c. 7 L. 127/97 |
| 49 | MORATTO AURORA | 27 | 30 | 0,000 | 57,000 | |
| 50 | DEBEUS PAOLA | 27 | 29 | 0,750 | 56,750 | |
| 51 | BONELLI MARIA | 30 | 24 | 2,700 | 56,700 | |
| 52 | CARLI CRISTINA | 27 | 28 | 1,560 | 56,560 | |
| 53 | RABUSIN MARZIA | 30 | 24 | 2,500 | 56,500 | |
| 54 | GRIGATTI ANNA MARIA | 27 | 22 | 7,400 | 56,400 | |
| 55 | FINIZZA ANGELA | 27 | 28 | 1,300 | 56,300 | |
| 56 | COLETTI MARIO | 27 | 27 | 2,025 | 56,025 | |
| 57 | TURCHETTI MONICA | 27 | 29 | 0,000 | 56,000 | Preferenza ex art. 3 c. 7 L. 127/97 |
| 58 | ROMANO OMAR | 27 | 28 | 1,000 | 56,000 | |
| 59 | MICHELONE GIORGIO | 24 | 30 | 1,565 | 55,565 | |
| 60 | MARSI MARIALUISA | 30 | 25 | 0,550 | 55,550 | |
| 61 | DE MOLA DEBORA | 27 | 28 | 0,500 | 55,500 | Preferenza ex art. 3 c. 7 L. 127/97 |
| 62 | LO BARTOLO CONCETTA | 27 | 28 | 0,500 | 55,500 | |
| 63 | SIRK DONATELLA | 24 | 30 | 1,300 | 55,300 | |
| 64 | SEMENZATO PATRIZIA | 27 | 24 | 4,210 | 55,210 | |
| 65 | CARDONE STEFANO | 27 | 27 | 1,100 | 55,100 | |
| 66 | RAPISARDA ROBERTO | 21 | 28 | 5,980 | 54,980 | |
| 67 | BASSANO ANNUNZIATA | 27 | 27 | 0,900 | 54,900 | |
| 68 | SEPPI STEFANO | 24 | 30 | 0,755 | 54,755 | |
| 69 | FERRO OMAR | 30 | 24 | 0,750 | 54,750 | |
| 70 | ANTONICELLI KARIN ELISABETTA | 30 | 24 | 0,500 | 54,500 | |
| 71 | ALFIERI MATTEO | 27 | 26 | 1,400 | 54,400 | |
| 72 | CARIA AEDY | 27 | 27 | 0,270 | 54,270 | |
| 73 | ALLEGRO ROSSELLA | 24 | 27 | 3,210 | 54,210 | |
| 74 | TERCON PATRIZIA | 24 | 29 | 1,025 | 54,025 | |
| 75 | SARRA CAMPANILE FABIANA | 27 | 23 | 3,993 | 53,993 | |
| 76 | NOCITI VALENTINO | 27 | 24 | 2,870 | 53,870 | |
| 77 | ELLERO CRISTINA | 21 | 28 | 4,763 | 53,763 | |
| 78 | MARIANI SARA | 27 | 25 | 1,663 | 53,663 | |
| 79 | PATITUCCI AMEDEO | 27 | 25 | 1,613 | 53,613 | |
| 80 | TASSARI ARIANNA | 27 | 26 | 0,500 | 53,500 | |
| 81 | CERNOLI CLARA | 30 | 23 | 0,490 | 53,490 | |
| 82 | CASERTANO MARIA | 27 | 21 | 5,390 | 53,390 | |
| 83 | LATERZA ADRIANA | 27 | 24 | 2,360 | 53,360 | |
| 84 | BONTEMPO TEA | 24 | 26 | 3,300 | 53,300 | |

| | Nominativo | Pratica | Orale | Titoli | Totale | Preferenza a parità punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | GIGLIO FEDERICA | 27 | 24 | 2,213 | 53,213 | |
| 86 | COVACCINI MICHELA | 27 | 26 | 0,000 | 53,000 | |
| 87 | MIAZZI CLAUDIO | 27 | 23 | 2,680 | 52,680 | |
| 88 | SANTERAMO EUSTACHIO | 30 | 22 | 0,500 | 52,500 | |
| 89 | PENCO ELISA | 21 | 30 | 1,450 | 52,450 | |
| 90 | MARIANO ALESSANDRA | 27 | 23 | 2,300 | 52,300 | |
| 91 | FURLANI VIVIANA | 27 | 25 | 0,050 | 52,050 | |
| 92 | BATTAGLIA MARIA | 27 | 24 | 1,000 | 52,000 | |
| 93 | MUSURUANA ANDREINA | 24 | 24 | 3,800 | 51,800 | |
| 94 | PARISI GIANLUCA | 21 | 30 | 0,680 | 51,680 | Preferenza ex art. 3 c. 7 L. 127/97 |
| 95 | PINATTO MAELA | 27 | 24 | 0,680 | 51,680 | |
| 96 | COLAUTTI PIERLUCA | 24 | 27 | 0,675 | 51,675 | |
| 97 | NAGLEIN ALESSANDRO | 27 | 24 | 0,600 | 51,600 | |
| 98 | MILLINI AGNESE | 21 | 30 | 0,550 | 51,550 | Preferenza ex art. 3 c. 7 L. 127/97 |
| 99 | SPALLINO SILVANA | 24 | 26 | 1,550 | 51,550 | Preferenza ex art. 3 c. 7 L. 127/97 |
| 100 | MICHELI RITA | 27 | 24 | 0,550 | 51,550 | |
| 101 | BERNARDIS ILARIA | 21 | 29 | 1,490 | 51,490 | |
| 102 | CRUSCO ANGELA | 24 | 25 | 2,440 | 51,440 | |
| 103 | TASCA EDDA | 21 | 26 | 4,300 | 51,300 | |
| 104 | DE DOMENICO MARIA CARMELA | 24 | 24 | 3,280 | 51,280 | |
| 105 | DE VITA CARMELA | 27 | 21 | 2,950 | 50,950 | |
| 106 | MARINELLI ANDREA | 27 | 23 | 0,800 | 50,800 | |
| 107 | FAGNONI PAOLO | 27 | 21 | 2,673 | 50,673 | |
| 108 | KONJEDIC ALEXIA | 27 | 22 | 1,575 | 50,575 | |
| 109 | GRUBELIC ZEJNA | 27 | 21 | 2,550 | 50,550 | |
| 110 | ROSSO LUCA | 24 | 26 | 0,500 | 50,500 | |
| 111 | DININNO EUFEMIA | 21 | 22 | 7,070 | 50,070 | |
| 112 | ACUNA AURISTELA | 24 | 21 | 4,795 | 49,795 | |
| 113 | ROVAN DEBORAH | 27 | 21 | 1,700 | 49,700 | |
| 114 | CARRERA NULLA PAOLA BENEDETTA | 27 | 22 | 0,500 | 49,500 | Preferenza ex art. 3 c. 7 L. 127/97 |
| 115 | PALERMO GIOVANNA | 24 | 25 | 0,500 | 49,500 | |
| 116 | CROCICCHIO VANIA | 27 | 22 | 0,410 | 49,410 | |
| 117 | GRASSI MICHELA | 27 | 21 | 1,280 | 49,280 | |
| 118 | ATTANASIO MARIAROSARIA | 24 | 24 | 0,990 | 48,990 | |
| 119 | GELSUMINO MARISA | 27 | 21 | 0,830 | 48,830 | |
| 120 | CARMINATI LORENA | 21 | 21 | 6,610 | 48,610 | |
| 121 | RASHA ROZANA | 21 | 26 | 1,520 | 48,520 | |
| 122 | GAZZOLA GIANVITO | 24 | 21 | 3,000 | 48,000 | |
| 123 | LUSSA SONIA | 24 | 21 | 2,990 | 47,990 | |
| 124 | SINCOVICH ANDREA | 21 | 25 | 1,630 | 47,630 | |
| 125 | DI MAIO LUIGI | 24 | 23 | 0,563 | 47,563 | |
| 126 | CERNECCA MARINA | 21 | 21 | 5,470 | 47,470 | |
| 127 | FRAGIACOMO SARA | 24 | 21 | 2,373 | 47,373 | |
| 128 | BRUNELLI RENATA | 24 | 23 | 0,100 | 47,100 | |
| 129 | CASANO TOMMASO | 24 | 21 | 1,982 | 46,982 | |
| 130 | LISO ANNA | 21 | 24 | 1,650 | 46,650 | |
| 131 | VIANELLI MARA | 21 | 24 | 1,250 | 46,250 | |

| | Nominativo | Pratica | Orale | Titoli | Totale | Preferenza a parità punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | CONSIGLIO ROBERTA | 24 | 21 | 1,225 | 46,225 | |
| 133 | MARCUSA LUISA | 21 | 21 | 3,950 | 45,950 | |
| 134 | FESTA GIANMARIA | 24 | 21 | 0,750 | 45,750 | |
| 135 | ABRUZZO GIUSY EMANUELA | 24 | 21 | 0,600 | 45,600 | |
| 136 | CARIOGGIA MARINO | 21 | 24 | 0,500 | 45,500 | |
| 137 | CIRIELLI ARIANNA | 24 | 21 | 0,100 | 45,100 | |
| 138 | LUCCHI VERDIANA | 24 | 21 | 0,000 | 45,000 | |
| 139 | FOSCO MARIA ANGELA | 21 | 23 | 0,560 | 44,560 | |
| 140 | MANZANO IPPOLITA | 21 | 22 | 0,850 | 43,850 | |
| 141 | BLASINI MAURIZIO | 21 | 21 | 1,353 | 43,353 | |
| 142 | SANFILIPPO FRANCESCO | 21 | 22 | 0,000 | 43,000 | |

IL TITOLARE DELLA P.O.
ACQUISIZIONE E CARRIERA DEL PERSONALE:
dott. Gabriele Bosazzi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

# PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC. |
|---|---|---|---|
| A) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 0,05 |
| B) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 0,08 |
| C) | Cartaceo (inoltro postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 0,15 |

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE |
|---|---|---|---|
| A/tab) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 150,00 |
| B/tab) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 210,00 |
| C/tab | Cartaceo (inoltro postale/fax | NON OBBLIGATORIA | € 360,00 |

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**
**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali